

Allegato XIII

***Metodologie per il
calcolo dell'aiuto per gli
Articoli 33 lett. d), 40
par. 1 lett. h), 44 par. 4
bis, 53 lett. a) e b), 54
lett. a) e c), 55, 56 par. 1
lett. f), 68 par. 3 e 69
par. 3 del Reg. (UE)
508/2014 e
successive modifiche
apportate dai Regg.
(UE) 2020/560 e
2022/1278***

Indice

Premessa	3
Articolo 33 - “Arresto temporaneo delle attività di pesca”, lett. d).....	3
Articolo 40, lettera h) - “Regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE”	3
Misura 1.44 par. 4 bis “Arresto temporaneo di pesca causato dall’epidemia di COVID-19 come disposto all’articolo 33 par.1 lett.d) alle condizioni di cui all’articolo 33”	10
Articolo 53, lettera a) – “La conversione dei metodi di produzione acquicola convenzionali verso l’acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e conformemente al regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione”	10
Articolo 53, lettera b) - La partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell’Unione (EMAS)	14
Articolo 54, lettera a) - “Metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE”	14
Articolo 54, lettera c) – “Interventi di acquacoltura che consentano la conservazione e il miglioramento dell’ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all’acquacoltura”	17
Articolo 55 - “Misure sanitarie”	21
Articolo 56, lettera f) - La compensazione dei molluscoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale	24
Articolo 68, paragrafo 3 - “Misure a favore della commercializzazione”.....	25
Articolo 69, paragrafo 3 - “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”.....	47
ALLEGATI.....	49

Premessa

Ai sensi degli Articoli 18, paragrafo 2 e 3 e 72, paragrafo 3 il Programma Operativo include i metodi per il calcolo dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno o il metodo per il calcolo delle indennità compensative, secondo criteri pertinenti identificati per ciascuna delle attività esercitate a norma degli articoli 33, lett. d), 40 paragrafo 1 lett. h), 44 par. 4 *bis*, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 paragrafo 1, lett. f) e 69 paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 508/2014, modificato, insieme al Reg. (UE) n. 1379/2013, dal regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti, per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura e dal Reg. (UE) n. 2020/1027, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 771/2014, (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 per quanto riguarda l'attuazione e il monitoraggio di misure specifiche per attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il presente allegato, in ottemperanza al citato Articolo 18 e all'Articolo 96 del Reg. (UE) n. 508/2014, riporta le metodologie di calcolo per la predeterminazione dei risarcimenti e delle compensazioni per i costi aggiuntivi o il mancato guadagno conseguenti all'attuazione degli interventi sostenuti dagli articoli 33, lett. d), 40 paragrafo 1 lett. h), 44 par. 4 *bis*, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 paragrafo 1, lett. f) e 69 paragrafo 3.

I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono stati predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile.

Le metodologie sono state condivise per mezzo della procedura di consultazione urgente per iscritto, avviata tramite invio e-mail dell'AdG del 5.10.2020 e terminata il con le osservazioni degli OOII.

Il metodo di calcolo viene descritto, di seguito, per Articolo del Reg. (UE) n. 508/2014.

Articolo 33 - “Arresto temporaneo delle attività di pesca”, lett. d)

Il regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura, prevede all'articolo 1 par. 5 che:

“a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il FEAMP può sostenere le misure per l'arresto temporaneo delle attività di pesca nei casi seguenti: a) attuazione delle misure di emergenza della Commissione o degli Stati membri di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o delle misure di conservazione di cui all'articolo 7 di tale regolamento, inclusi i periodi di riposo biologico;

b) mancato rinnovo di accordi di partenariato sostenibile nel settore della pesca o dei relativi protocolli;

c) qualora l'arresto temporaneo delle attività di pesca sia previsto in un piano di gestione adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (*) o in un piano pluriennale adottato ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, laddove, in base ai pareri scientifici, una riduzione dello sforzo di pesca è necessaria al fine di realizzare gli obiettivi di cui

all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

- d) *qualora l'arresto temporaneo delle attività di pesca avvenga tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell'epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile.*

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma della lettera d) del primo comma del presente paragrafo è ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2020.

- 2) *Il sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), può essere concesso per una durata massima di sei mesi per peschereccio, nel corso del periodo dal 2014 al 2020. Tale durata massima non si applica al sostegno di cui alla lettera d) dello stesso comma.*

b) *è inserito il paragrafo seguente:*

«3 bis. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), si applicano le deroghe seguenti:

- a) *in deroga al paragrafo 3, lettera a), se un peschereccio è registrato nel registro della flotta peschereccia dell'Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni minimi di attività di pesca richiesti per tale peschereccio come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili;*
- b) *in deroga al paragrafo 3, lettera b), se un pescatore ha iniziato a lavorare a bordo di un peschereccio dell'Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni di lavoro minimi richiesti per tale pescatore come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili;*
- c) *in deroga al paragrafo 3, il sostegno è concesso anche ai pescatori dediti alla pesca a piedi che abbiano lavorato almeno 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. Qualora un pescatore dedito alla pesca a piedi abbia iniziato a lavorare meno di due anni prima della data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni di lavoro minimi necessari richiesti per tale pescatore a piedi come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili.»*

Ai fini dell'individuazione della metodologia del calcolo del premio da erogare si chiarisce che quest'ultimo deve essere erogato esclusivamente alle imprese di pesca, le quali, in molti casi, nel periodo di riferimento hanno continuato a sostenere sia i costi per il mantenere i pescherecci in attività, che per il personale imbarcato, pur sospendendo saltuariamente, ovvero completamente l'attività di pesca.

Il premio **P** da corrispondere all'impresa di pesca, per ogni imbarcazione, è funzione del numero di giorni di sospensione dell'attività di pesca e della stazza del peschereccio.

Per la verifica dei giorni di sospensione si applicano le metodologie di cui alla Circolare MIPAAF n. 6485 del 27 marzo 2020.

Si evidenzia che sono ammessi al sostegno i periodi di sospensione delle attività di pesca effettuati anche non continuativi ad eccezione dei periodi di arresto temporaneo obbligatorio di cui all'art. 33 par. 1 lett. a), b) e c) del Reg. (UE) 508/2014, ovvero da altre disposizioni nazionali e/o regionali che prevedono misure tecniche obbligatorie di sospensione delle attività di pesca per esigenza di tutela degli stock ittici e degli ecosistemi marini.

Di seguito si riportano n. 2 tabelle riportanti le relazioni per il calcolo spettante all'impresa per ciascuna imbarcazione; si applicheranno le relazioni della tabella A nel caso in cui l'armatore, per i periodi di sospensione dell'attività di pesca, ha posto il personale di bordo, imbarcato sull'imbarcazione, in cassa integrazione ovvero ha usufruito di altri ammortizzatori sociali; mentre si utilizzeranno le relazioni della tabella B nel caso in cui l'armatore, nei periodi di sospensione dell'attività, non ha posto il personale di bordo in cassa integrazione ovvero non sono stati attivati altri ammortizzatori sociali.

Di seguito le relative tabelle.

Tabella A: da applicare nel caso in cui l'armatore abbia posto il personale di bordo in cassa integrazione, ovvero siano stati attivati altri ammortizzatori sociali - la tabella seguente si applica, pertanto, nel caso in cui il costo del personale dipendente, imbarcato sull'imbarcazione, sia stato sostenuto nel periodo di riferimento con risorse pubbliche (cassa integrazione ed altre tipologie di ammortizzatori sociali).

Numero di GT	Premio P (Euro)
$1 \leq GT \leq 10$	$P = (5,20 * GT) + 20,00$
$10 < GT \leq 25$	$P = (4,30 * GT) + 30,00$
$25 < GT \leq 50$	$P = (3,20 * GT) + 55,00$
$50 < GT \leq 100$	$P = (2,50 * GT) + 90,00$
$100 < GT \leq 250$	$P = (2,00 * GT) + 140,00$
$250 < GT \leq 500$	$P = (1,50 * GT) + 265,00$
$500 < GT \leq 1.500$	$P = (1,10 * GT) + 465,00$
$1.500 < GT \leq 2.500$	$P = (0,90 * GT) + 765,00$
$GT > 2.500$	$P = (0,67 * GT) + 1.340,00$

Tabella B: da applicare nel caso in cui l'armatore non abbia posto il personale di bordo, come previsto dalla tabella minima di armamento, in cassa integrazione ed imbarcato sull'imbarcazione oggetto di arresto temporaneo, ovvero non siano stati attivati altri ammortizzatori sociali - la tabella seguente si applica, pertanto, nel caso in cui il costo per il personale dipendente, imbarcato sull'imbarcazione, sia stato sostenuto nel periodo di riferimento con risorse proprie dell'impresa armatrice.

Numero di GT	Premio P (Euro)
$1 \leq GT \leq 10$	$P = (14,00 * GT) + 56,00$
$10 < GT \leq 25$	$P = (7,00 * GT) + 126,00$
$25 < GT \leq 50$	$P = (3,12 * GT) + 223,00$
$50 < GT \leq 100$	$P = (3,26 * GT) + 216,00$
$100 < GT \leq 250$	$P = (1,70 * GT) + 372,00$
$250 < GT \leq 500$	$P = (2,48 * GT) + 177,00$
$500 < GT \leq 1.500$	$P = (1,10 * GT) + 867,00$
$1.500 < GT \leq 2.500$	$P = (0,90 * GT) + 1.167,00$
$GT > 2.500$	$P = (0,67 * GT) + 1.742,00$

I valori calcolati nella Tabella sono da intendersi quali massimali e la metodologia per il calcolo del premio P è la stessa anche nel caso in cui i massimali non siano raggiunti.

Nel computo del valore del premio si dovrà tener conto sia del numero massimo di giorni di attività lavorativa, per ogni mese, stabiliti nei relativi CCNL, che di altre disposizioni relative a sospensioni obbligatorie dell'attività (misure tecniche inserite in Piani di Gestione). La tabella B si applica anche al caso di ditte individuali/pescatori autonomi.

Non è prevista l'erogazione di premi inferiori a 500 euro.

Poiché il sostegno dovrebbe essere garantito per tutte le imprese richiedenti e ammissibili, se le risorse sulla Misura non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria si prevede la possibilità di rimodulare l'importo complessivo del premio che potrà essere ridotto in proporzione al numero di istanze e calcolato secondo quanto previsto nei punti precedenti.

Considerata la natura risarcitoria della Misura ed al fine di evitare disparità di trattamento tra i beneficiari, nel caso di applicazione di una riduzione proporzionale delle somme richieste alle domande pervenute per carenza fondi, l'attuazione della Misura stessa è prevista mediante l'emissione di un Avviso pubblico unico ad esaurimento totale delle risorse per ciascun periodo di riferimento.

Infine, si precisa che l'impresa armatrice di più imbarcazioni dovrà presentare istanza per ciascuna di essa che ha effettuato un periodo, anche non continuativo, di sospensione dell'attività di pesca.

In linea con il principio di trasparenza, l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi garantiranno di essere a conoscenza di tutti i tipi di sostegno per la Covid-19 concessi ai potenziali beneficiari nell'ambito dei regimi di compensazione Covid-19 del FEAMP, dei regimi nazionali, dei regimi di aiuti di Stato o di qualsiasi altro regime finanziato dall'UE.

Articolo 40, lettera h) - “Regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE”

Metodologia per il calcolo del risarcimento dei danni alle catture causati da uccelli protetti

Il danno economico alle produzioni ittiche è calcolato come prodotto del prezzo minimo medio mensile del pescato per la biomassa predata dagli uccelli ittiofagi e tiene in considerazione anche della vocazione e delle peculiarità dell'ambiente costiero di transizione attraverso un indice (I) dato dal rapporto tra biomassa predata dagli ittiofagi e biomassa pescata.

Il danno economico è calcolato, secondo la seguente formula:

$$D_{ec} = P_{mm} \times B_{pred} \times I$$

$$I = B_{pred} / B_{pesc}$$

D_{ec} = danno economico

P_{mm} = prezzo medio minimo mensile (€) ottenuto dalla media mensile dei valori minimi indicati per ogni famiglia rilasciati dal mercato ittico all'ingrosso della Regione attuatrice della misura

B_{pred} = biomassa (Kg) mensile predata dagli ittiofagi

I = rapporto tra biomassa predata e biomassa pescata

B_{pesc} = biomassa (kg) mensile pescata dai concessionari dei compendi ittici

Ai fini del calcolo della biomassa predata sono utilizzati i seguenti dati:

$$B_{pred} = N_{corm} \times Att_{pred}$$

$$Att_{pred} = DFI \text{ (Kg)} \times Cqd \text{ (\%)}$$

N_{corm} = numero medio mensile dei cormorani censiti nell'ambiente marino costiero

DFI = quantitativo medio del pesce predato giornalmente da un cormorano (0.359 Kg/die)

Cqd = composizione qualitativa della dieta del cormorano.

La biomassa predata dagli uccelli ittiofagi è stimata quindi come prodotto del numero medio mensile dei cormorani censiti nell'ambiente marino costiero per l'attività predatoria ottenuta moltiplicando il

quantitativo medio del pesce predato giornalmente da un cormorano (DFI=0.359 Kg/die) per la composizione qualitativa della dieta del cormorano.

Al valore definito per il risarcimento sarà applicata un'intensità di aiuto pari al 50% e, se del caso, le deroghe dell'Art. 95 del Reg. (UE) 508/2014 ed i punti aggiuntivi/riduttivi dell'Allegato I del medesimo Regolamento.

Ai sensi del paragrafo 2 Reg. (UE) n. 508/2014, che prevede che il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera h), sia subordinato al riconoscimento formale da parte delle autorità competenti degli Stati membri, la presenza degli uccelli protetti e il danno arrecato sono attestati formalmente attraverso studi specifici e/o attività di censimento degli stessi, effettuata dalle Amministrazioni o da altri organi competenti.

Metodologia per il calcolo del risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi protetti

Il danno economico alle produzioni ittiche causato da mammiferi è calcolato come prodotto delle catture commercializzate (espresse in peso), ponderate attraverso valori fissi che esprimono la percentuale delle prede perse e la frequenza di interazione del mammifero, per il prezzo medio di mercato.

Per la quantificazione del risarcimento si applica la seguente formula:

$$D_{ec} = [(P * p) * f] * v$$

D_{ec}= danno economico

P (kg) catture commercializzate espresse in peso rilevabili attraverso regolare fatturazione, dichiarate dagli operatori della pesca nell'anno per il quale si chiede il risarcimento;

p (%) percentuale delle prede perse a causa delle interazioni dei cetacei con le reti da posta (il valore percentuale di p, calcolato in base agli studi scientifici considerati, è dato dalla media ponderata delle percentuali di prede perse riferite alle categorie ittiche oggetto di depredazione);

f (%) percentuale di frequenza di interazione del tursiopo con le attività di pesca (il valore percentuale di f, calcolato in base agli studi scientifici considerati, è dato dalla media delle frequenze di interazione dei cetacei con le attività di pesca);

v (€/kg) prezzo medio di mercato riferito alle categorie ittiche oggetto di depredazione.

Sempre facendo riferimento alla formula si precisa che:

- ✓ **P** è ricavato per ogni richiedente dalle dichiarazioni contenute nella domanda di risarcimento, comprovate dalle fatture di vendita del prodotto.
- ✓ **p** ha un valore fisso stabilito in base ai dati degli studi di letteratura riferiti ai mari territoriali delle Regioni attuatrici della misura e aree adiacenti, considerando solo le principali specie di importanza commerciale per i quali sono disponibili dati quantitativi oggettivi.
- ✓ **f** ha un valore fisso stabilito in base ai dati degli studi di letteratura riferiti ai mari territoriali delle Regioni e aree adiacenti.
- ✓ **v** è definito come prezzo medio di mercato delle specie oggetto di predazione da parte dei cetacei nell'anno per cui si chiede il risarcimento con riferimento al mercato ittico all'ingrosso principale della Regione attuatrice della misura

Al valore definito per il risarcimento sarà applicata un'intensità di aiuto pari al 50% e, se del caso, le deroghe dell'Art. 95 del Reg. (UE) 508/2014 ed i punti aggiuntivi/riduttivi dell'Allegato I del medesimo Regolamento.

In sede di domanda saranno chiesti i seguenti dati al fine di effettuare appositi controlli:

- ✓ **l**: lunghezza media della rete usata in una giornata di pesca nell'anno per il quale si chiede il risarcimento; il dato è ricavato per ogni richiedente dalle dichiarazioni contenute nella domanda di risarcimento. L'autorità si riserva di controllare le attrezzature utilizzate dal richiedente.
- ✓ **d**: giornate di pesca dichiarate dagli operatori della pesca con quel determinato attrezzo nell'anno. Il dato è ricavato per ogni richiedente dalle dichiarazioni contenute nella domanda di risarcimento. L'autorità si riserva di verificare che le giornate di pesca dichiarate siano compatibili con il consumo di gasolio ad uso nautico, ricavabili dall'apposito libretto allegato dal richiedente alla domanda di risarcimento.

Di seguito sono riportati i criteri per la valutazione e la quantificazione dei danni causati dai cetacei alle attività della pesca artigianale:

- ✓ si considerano esclusivamente le interazioni operative di tipo competitivo;
- ✓ alla luce degli studi scientifici disponibili, della loro affidabilità e completezza, si utilizzano esclusivamente dati da sperimentazioni a bordo di imbarcazioni commerciali, escludendo dati ricavati da interviste o somministrazione di questionari agli operatori della pesca;
- ✓ si considerano in via prioritaria le informazioni ottenute da studi realizzati nelle acque territoriali delle regioni coinvolte nell'attuazione della misura, e in aree adiacenti del bacino Mediterraneo per attività di pesca simili.
- ✓ si considereranno prevalentemente i danni arrecati dalla specie *Tursiops truncatus* alle attività della pesca artigianale che utilizza reti da posta in aree costiere.

La presenza dei mammiferi protetti è obbligatoriamente segnalata dal pescatore tramite l'invio di un apposito modulo all'Amministrazione o altro organo competente con allegata documentazione fotografica dell'evento (foto dei mammiferi avvistati, foto delle reti danneggiate, foto delle specie pescate danneggiate).

Nel modulo di segnalazione sono indicati i seguenti dati minimi:

- ✓ numero UE dell'imbarcazione;
- ✓ tipo di pesca praticata e specie pescate durante l'avvistamento;
- ✓ data e ora dell'avvistamento;
- ✓ specie avvistata;
- ✓ zona dell'avvistamento (possibilmente indicando le coordinate geografiche WGS84);

Il danno è attestato dall'Amministrazione o da altro organo competente attraverso la verifica della documentazione trasmessa dal pescatore.

Misura 1.44 par. 4 bis “Arresto temporaneo di pesca causato dall’epidemia di COVID-19 come disposto all’articolo 33 par.1 lett.d) alle condizioni di cui all’articolo 33”

Il regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura, prevede la modifica dell’art. 44 attraverso l’introduzione del paragrafo 4 bis secondo il quale “Il FEAMP può sostenere misure per l’arresto temporaneo delle attività di pesca causato dall’epidemia di COVID-19 come disposto all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), alle condizioni di cui all’articolo 33.”

Sempre nel medesimo Reg. (UE) 2020/560 l’articolo 33, richiamato al citato par. 4 bis, prevede che:

“a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il FEAMP può sostenere le misure per l’arresto temporaneo delle attività di pesca nei casi seguenti:

- a) attuazione delle misure di emergenza della Commissione o degli Stati membri di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o delle misure di conservazione di cui all’articolo 7 di tale regolamento, inclusi i periodi di riposo biologico;*
- b) mancato rinnovo di accordi di partenariato sostenibile nel settore della pesca o dei relativi protocolli;*
- c) qualora l’arresto temporaneo delle attività di pesca sia previsto in un piano di gestione adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio o in un piano pluriennale adottato ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, laddove, in base ai pareri scientifici, una riduzione dello sforzo di pesca è necessaria al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013;*
- d) qualora l’arresto temporaneo delle attività di pesca avvenga tra il 1o febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell’epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell’ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile.*

Conformemente all’articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma della lettera d) del primo comma del presente paragrafo è ammissibile a decorrere dal 1o febbraio 2020.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), può essere concesso per una durata massima di sei mesi per peschereccio, nel corso del periodo dal 2014 al 2020. Tale durata massima non si applica al sostegno di cui alla lettera d) dello stesso comma.

b) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), si applicano le deroghe seguenti:

- a) *in deroga al paragrafo 3, lettera a), se un peschereccio è registrato nel registro della flotta peschereccia dell'Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni minimi di attività di pesca richiesti per tale peschereccio come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili;*
- b) *in deroga al paragrafo 3, lettera b), se un pescatore ha iniziato a lavorare a bordo di un peschereccio dell'Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni di lavoro minimi richiesti per tale pescatore come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili;*
- c) *in deroga al paragrafo 3, il sostegno è concesso anche ai pescatori dediti alla pesca a piedi che abbiano lavorato almeno 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. Qualora un pescatore dedito alla pesca a piedi abbia iniziato a lavorare meno di due anni prima della data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni di lavoro minimi necessari richiesti per tale pescatore a piedi come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili.»*

In considerazione della specificità della pesca nelle acque interne e dalle norme, comunque, previste dall'art.33 del Reg. (UE) 508/2014 e ss.mm. e ii. con particolare riferimento al paragrafo 3 e 4, per il calcolo del premio spettante alle imprese si applicano le disposizioni previste per il metodo di calcolo per l'art.33; a tal proposito si stabilisce che:

- ✓ per qualsiasi imbarcazione operante nelle acque interne il valore premio P è computato inserendo il valore "GT=1" nella tabella A o B di cui all'art.33. La verifica del requisito di ammissibilità (120 giorni di attività) e quello della sospensione dell'attività di pesca nel periodo di riferimento deve essere dimostrata con idonea documentazione (fatture/autofatture, documenti di trasporto molluschi, bollettini di conferimento del prodotto alle cooperative, ecc.) da parte dei richiedenti.

Non è prevista l'erogazione di premi inferiori a 500 euro.

Poiché il sostegno dovrebbe essere garantito per tutte le imprese richiedenti e ammissibili, se le risorse sulla Misura non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria, si prevede la possibilità di rimodulare l'importo del premio che potrà essere ridotto in proporzione al numero di istanze e calcolato secondo quanto previsto nei punti precedenti di cui all'art.33.

Considerata la natura risarcitoria della Misura ed al fine di evitare disparità di trattamento tra i beneficiari, nel caso di applicazione di una riduzione proporzionale delle somme richieste alle domande pervenute per carenza fondi, l'attuazione della Misura stessa è prevista mediante l'emissione di un Avviso pubblico unico ad esaurimento totale delle risorse per ciascun periodo di riferimento.

In linea con il principio di trasparenza, l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi garantiranno di essere a conoscenza di tutti i tipi di sostegno per la Covid-19 concessi ai potenziali beneficiari nell'ambito dei regimi di compensazione Covid-19 del FEAMP, dei regimi nazionali, dei regimi di aiuti di Stato o di qualsiasi altro regime finanziato dall'UE.

Articolo 53, lettera a) – “La conversione dei metodi di produzione acquicola convenzionali verso l’acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e conformemente al regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione”

È stata predisposta la metodologia per determinare il valore della compensazione per la conversione al sistema biologico:

- ✓ per allevamenti in acque aperte marine in recinti di reti/gabbie;
- ✓ per allevamento di salmonidi in acque dolci;
- ✓ per allevamento di molluschi ed echinodermi.

La compensazione è calcolata come differenziale di margine lordo fra le aziende in conversione e le aziende convenzionali durante la conversione al sistema biologico, dove per margine lordo si intende la differenza tra il valore della produzione e i costi sostenuti

Conversione al sistema biologico per allevamenti in acque aperte marine in recinti di reti/gabbie

È stata considerata un’azienda tipo così caratterizzata (dati fonte ISMEA):

- ✓ Produzione annua 200 T
- ✓ Densità allevamento 17,5 kg/m³
- ✓ Gabbie 11.400 m³
- ✓ Costo di produzione 5,5 €/kg
- ✓ Incidenza del costo del lavoro: 28 % sui costi totali.

Il costo del mangime è stimato in 1,1 €/kg (fonte: Eurofishmarket)

Il prezzo di vendita è definito in 7,5 €/Kg (fonte: EUMOFA)

Per la stessa azienda in conversione è stata considerata la produzione pari a 171 t ed il costo del mangime pari a 1,3 €/kg e aggiunto il costo di certificazione da sostenere durante il periodo di conversione (3.000€/anno). Rimangono invariati i restanti valori.

Sulla base dei dati indicati il valore della produzione e i costi di un’azienda tipo e della stessa in conversione sono riportati nelle seguenti tabelle:

Valore della produzione azienda tipo	
Pesce (t)	200
Prezzo unitario €/Kg	7,5
Valore della produzione (€)	1.500.000

Valore della produzione azienda tipo in conversione	
Pesce (t)	171
Prezzo unitario €/Kg	7,5
Valore della produzione (€)	1.282.500

Costi azienda tipo	
Mangime (€)	495.000
Lavoro (€)	308.000
Altri costi (€)	297.000
Costi totali (€)	1.100.000

Costi azienda tipo in conversione	
Mangime (€)	500.175
Lavoro (€)	263.340
Altri costi (€)	297.000
Certificazione (€)	3.000
Costi totali (€)	1.063.515

Il margine lordo di un’azienda tipo, pari alla differenza tra il valore della produzione e i costi sostenuti è stimato in 35,09 €/m³

Il margine lordo di un'azienda tipo in conversione, pari alla differenza tra il valore della produzione e i costi sostenuti, è stimato in 19,21 €/m³.

La perdita di reddito, data dal differenziale tra il margine lordo di un'azienda tipo e quello di un'azienda tipo in conversione è, quindi, pari a 15,88 €/m³ e rappresenta il valore a cui applicare un'intensità di aiuto pari al 50% e, se del caso, le deroghe dell'Art. 95 del Reg. (UE) 508/2014 e i punti aggiuntivi/riduttivi dell'Allegato I del medesimo Regolamento, per la definizione della compensazione.

La compensazione è erogata su base annuale per massimo 3 anni.

Conversione al sistema biologico per l'allevamento di salmonidi in acque dolci

È stata considerata un'azienda tipo così caratterizzata (dati fonte ISMEA):

- ✓ Densità allevamento 25 kg/m³
- ✓ Costo di produzione 2,15 €/kg
- ✓ Dimensione media impianto 1.500 m³
- ✓ Incidenza del costo del lavoro 16% sui costi totali.

Il costo del mangime è stimato in 1,1 €/kg (fonte: Eurofishmarket)

Il prezzo di vendita è definito in 2,6 €/Kg (fonte: ISMEA)

Per la stessa azienda in conversione è stato considerato il costo del mangime pari a 1,3 €/kg e aggiunto il costo di certificazione da sostenere durante il periodo di conversione (3.000€/anno). Rimangono invariati i restanti valori.

Sulla base dei dati indicati il valore della produzione e i costi di un'azienda tipo e della stessa in conversione sono riportati nelle seguenti tabelle:

Valore della produzione azienda tipo	
Pesce (t)	37,50
Prezzo unitario €/Kg	2,6
Valore della produzione (€)	97.500

Valore della produzione azienda tipo in conversione	
Pesce (t)	37,50
Prezzo unitario €/Kg	2,6
Valore della produzione (€)	97.500

Costi azienda tipo	
Mangime (€)	45.375
Lavoro (€)	12.900
Altri costi (€)	22.350
Costi totali (€)	80.625

Costi azienda tipo in conversione	
Mangime (€)	53.625
Lavoro (€)	12.900
Altri costi (€)	22.350
Certificazione (€)	3.000
Costi totali (€)	91.875

Il margine lordo di un'azienda tipo, pari alla differenza tra il valore della produzione e i costi sostenuti è stimato in 11,25 €/m³.

Il margine lordo di un'azienda tipo in conversione, pari alla differenza tra il valore della produzione e i costi sostenuti, è stimato in 3,75 €/m³.

La perdita di reddito, data dal differenziale tra il margine lordo di un'azienda tipo e quello di un'azienda tipo in conversione è, quindi, pari a 7,50 €/m³ e rappresenta il valore a cui applicare un'intensità di aiuto pari al 50% e, se del caso, le deroghe dell'Art. 95 del Reg. (UE) 508/2014 e i

punti aggiuntivi/riduttivi dell'Allegato I del medesimo Regolamento, per la definizione della compensazione.

La compensazione è erogata su base annuale per massimo 3 anni.

Conversione al sistema biologico per allevamento di molluschi ed echinodermi (esclusi allevamenti su zattere galleggianti)

La perdita di reddito nel periodo di conversione è sostanzialmente imputabile ai costi necessari per la certificazione stimati pari a 3.000 €. e rappresenta il valore a cui applicare un'intensità di aiuto pari al 50% e, se del caso, le deroghe dell'Art. 95 del Reg. (UE) 508/2014 e i punti aggiuntivi/riduttivi dell'Allegato I del medesimo Regolamento, per la definizione della compensazione.

La compensazione è erogata su base annuale per massimo 3 anni.

Articolo 53, lettera b) - La partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS)

Il calcolo della compensazione viene effettuato sulla base dei maggiori costi di produzione derivanti dalla presentazione di domande e dalla preparazione alla partecipazione all'EMAS (fonte: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento EMAS al settore della piscicoltura – ANPA):

- ✓ analisi ambientale iniziale tra 10.000,00 e 25.000,00 €;
- ✓ verifica accertatore accreditato tra 1.500,00 € e 4.500,00 €;
- ✓ quota per la registrazione annuale 50,00 € (piccola impresa), 500,00 € (media impresa) 1.500,00 € (grande impresa);
- ✓ altre spese: controlli e misure ambientali, pratiche, adeguamenti, altri interventi su impianti, strutture, dispositivi, aree esterne (finanziabili su altre misure);
- ✓ costo della pubblicazione (editing e riproduzione) della dichiarazione ambientale e dell'invio al pubblico (500,00 €).

La compensazione può essere stimata in 12.000,00 € per azienda, valore a cui applicare un'intensità di aiuto pari al 50% e, se del caso, le deroghe dell'Art. 95 del Reg. (UE) 508/2014 e i punti aggiuntivi/riduttivi dell'Allegato I del medesimo Regolamento, per la definizione della compensazione.

Articolo 54, lettera a) - "Metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE"

Il contributo è individuabile nella compensazione annuale per il mancato guadagno conseguente alla ridotta produttività ittica delle specie di maggior interesse commerciale di una determinata superficie acquea a bassa salinità.

Le cause di una riduzione della produzione sono attribuibili a:

- ✓ perdite di produzione dovute ai predatori appartenenti a specie particolarmente protette dalla Direttiva 2009/147/CE;

- ✓ mancato guadagno per unità di superficie produttiva, anche in relazione alla designazione dei siti Natura 2000.

Per l'accesso al sostegno devono essere rispettati i seguenti criteri minimi di ammissibilità:

- ✓ allevamento di acquacoltura estensiva incluso in un'area della Rete Natura 2000, compreso un buffer di 500 m;
- ✓ presenza di formazioni barenali con vegetazione autoctona tipica ed eventuali vasche e canali con argini in terra;
- ✓ gestione dei livelli idrici che, nel periodo dal 01 marzo al 31 luglio, preveda la tutela di nidi e coppie di avifauna nidificanti a terra;
- ✓ esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, nonché degli interventi di controllo o di gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea al di fuori del periodo dal 01 marzo al 31 luglio;
- ✓ regolamentazione dell'attività venatoria all'interno della valle che preveda un massimo di due giornate di caccia alla settimana e divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo.

Una compensazione congrua per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per le perdite di reddito risultanti da esigenze di gestione nelle zone interessate connesse all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, risulta entro un massimale del 30% del valore della produzione annuale, inteso come valore del fatturato annuo al netto dell'IVA per la vendita di prodotto ittico allevato in forma estensiva tradizionale.

La compensazione è calcolata in base alla formula di seguito riportata, fatto salvo il rispetto del tetto massimo pari al 30% del valore della produzione annuale:

$$C = VP \times (UI + UN + HD)$$

VP: valore della produzione annuale dell'impresa di acquacoltura richiedente il contributo, inteso come valore del fatturato annuo al netto dell'IVA per la vendita di prodotto ittico allevato in forma estensiva tradizionale espresso in Euro, riferito all'anno precedente la domanda di contributo;

UI: parametro legato alla comprovata presenza nelle aree di acquacoltura di interesse nei periodi autunnale e invernale di specie di uccelli ittiofagi (Marangone minore, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Falco pescatore, Cormorano, Airone cenerino). Il valore di questo parametro è prestabilito a livello regionale e variabile tra il valore di 0,01 e il valore di 0,15, in base alla presenza regolare e significativa delle specie di uccelli ittiofagi, stabilito da Strutture pubbliche competenti in materia di biodiversità delle Amministrazioni regionali sulla base dei dati Natura 2000 ovvero da pubblicazioni e relazioni tecnico scientifiche o di parere di istituti di ricerca (es. ISPRA, CNR, Università), per ogni singolo sito Natura 2000 interessato da impianti ittici.

UN: parametro legato alla comprovata nidificazione all'interno delle aree di acquacoltura di interesse delle seguenti specie di uccelli incluse nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE (Marangone minore, Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Mignattaio, Spatola, Fenicottero, Falco di palude, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Fratino, Gabbiano corallino, Beccapesci, Sterna Comune e Fraticello). Il valore di tale parametro è prestabilito a livello regionale e variabile tra il valore di 0,01 e il valore di 0,15, in base al numero di specie di interesse nidificanti, stabilito da Strutture pubbliche competenti in materia di biodiversità dell'Amministrazioni regionali sulla base dei dati NATURA 2000 ovvero da pubblicazioni e relazioni

tecnico scientifiche o di parere di istituti di ricerca (es. ISPRA, CNR, Università), per ogni singolo sito Natura 2000 interessato da impianti ittici.

HD: estensione degli habitat dulciacquicoli (formazioni di canneto, scirpeto e/o altra vegetazione igrofila, con acque a debole salinità) rispetto alla superficie complessiva dell'area destinata ad acquacoltura estensiva – valore pari a 0,02 per estensioni inferiori al 10% della superficie complessiva – valore pari a 0,05 per estensioni comprese tra il 10% e il 30% della superficie complessiva – valore pari a 0,10 per estensioni superiori al 30% della superficie complessiva).

In aggiunta al contributo a compensazione sopra riportato, sono ammissibili a contribuzione i costi sostenuti dall'impresa per la valutazione dei parametri ambientali della valle (i.e. monitoraggi e perizie specialistiche) per un importo equivalente a Euro 5.000,00.

Articolo 54, lettera c) – “Interventi di acquacoltura che consentano la conservazione e il miglioramento dell’ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all’acquacoltura”

La metodologia di seguito riportata prevede la compensazione per i seguenti interventi:

- ✓ Creazione di habitat di nidificazione per specie di avifauna acquatica particolarmente protette dalla Direttiva 2009/147/CE
- ✓ Regolazione dei livelli idrici con finalità ambientali
- ✓ Creazione e mantenimento di zone umide dulciacquicole

Creazione di habitat di nidificazione per specie di avifauna acquatica particolarmente protette dalla Direttiva 2009/147/CE

La compensazione è individuabile nei costi aggiuntivi sostenuti per la realizzazione e l’obbligo di mantenimento e conservazione di habitat di riproduzione.

I criteri naturalistici per la realizzazione degli habitat di riproduzione sono i seguenti:

- ✓ progettazione e realizzazione delle morfologie in aree predefinite della valle da pesca;
- ✓ deposizione e accumulo mirato dei sedimenti di scavo con formazione di dossi, isole e barene sempre emergenti;
- ✓ esecuzione dei lavori di realizzazione, conservazione e ripristino delle morfologie al di fuori del periodo 01 marzo – 31 luglio;
- ✓ ripristino annuale e mantenimento delle morfologie con riporto di materiale dragato;
- ✓ mantenimento di una copertura vegetazionale ridotta sulle superfici realizzate;
- ✓ regolamentazione del disturbo antropico nelle aree di nidificazione nel periodo 01 marzo – 31 luglio;
- ✓ presenza di specie di Allegato I Direttiva 2009/147/CE nidificanti su dossi, isole e barene.

Nella tabella che segue sono riportati gli specifici servizi ambientali ed i relativi costi aggiuntivi rispetto alle normali pratiche di acquacoltura.

Habitat di nidificazione (isole, dossi e barene)	Scavo e gestione straordinaria di canali e bacini di allevamento secondo criteri naturalistici	Ripristino di habitat Protezione della biodiversità Gestione del paesaggio Mantenimento delle caratteristiche delle aree dedite all’acquacoltura tradizionale	Lunghezza canali (m) Superficie bacini (mq) Superficie isole, dossi e barene (mq)	€/mc di sedimenti Costi manodopera e attrezzature per la creazione di habitat	Scavo: 10,62 €/mc Utilizzo pontone: 17,41 €/mc Riporti per mantenimento superfici: 10,62 €/mq
--	--	--	---	--	---

Regolazione dei livelli idrici con finalità ambientali

La compensazione è individuabile nei costi aggiuntivi sostenuti e nel mancato guadagno conseguenti alla regolazione dei livelli idrici con criteri naturalistici.

I costi aggiuntivi sono l'acquisto di attrezzature tecnologiche per la gestione del flusso idrico.

Il mancato guadagno è conseguente alla gestione dei livelli idrici che determina il drenaggio di determinate porzioni di superfici acquicole produttive che diventano così habitat di riproduzione per la fauna.

La compensazione è individuabile nei costi aggiuntivi sostenuti e nel mancato guadagno conseguenti alla regolazione dei livelli idrici con criteri naturalistici.

I costi aggiuntivi sono l'acquisto di attrezzature tecnologiche per la gestione del flusso idrico.

Il mancato guadagno è conseguente alla gestione dei livelli idrici che determina il drenaggio di determinate porzioni di superfici acquicole produttive che diventano così habitat di riproduzione per la fauna.

I criteri naturalistici sono i seguenti:

- ✓ presenza di specie di Allegato I Direttiva 2009/147/CE nidificanti su dossi, isole e barene;
- ✓ tutela dalla sommersione di dossi, isole e barene nel periodo marzo – luglio.

Nella tabella che segue sono riportati gli specifici servizi ambientali ed i relativi costi aggiuntivi e mancato guadagno rispetto alle normali pratiche di acquacoltura.

Habitat di nidificazione (isole, dossi e barene)	Regolazione naturalistica dei livelli idrici	Protezione della biodiversità	Superficie (mq) emersa con presenza di nidi e uova Consistenza coppie nidificanti	Acquisto attrezzature emergenti habitat di nidificazione €/ha di aree quale di	Investimenti per l'acquisto di attrezzature tecnologiche necessarie alla regolazione naturalistica dei livelli idrici (chiaviche gestibili in remoto tramite programmi informatici): - 10.000 €/chiavica Mancato guadagno inerente l'area d'intervento: - 300 €/ha *
--	--	-------------------------------	--	---	---

*Il valore corrisponde alla perdita di reddito per unità di superficie conseguente alla realizzazione e poi al mantenimento di superfici non produttive ma finalizzate alla tutela ambientale. Il valore economico è riferito alla produttività ittica media per unità di superficie con la vallicoltura estensiva tradizionale ed il prezzo medio di mercato del pesce allevato in valle da pesca: 50 kg/ha x 6 €/kg = 300 €/ha

Creazione e mantenimento di zone umide dulciacquicole

La compensazione è individuabile nei costi aggiuntivi sostenuti e nel mancato guadagno conseguenti alla creazione e mantenimento di zone umide dulciacquicole.

I costi aggiuntivi sono per la creazione e/o mantenimento di habitat di riproduzione.

Il mancato guadagno è conseguente alla mancata produttività di una determinata superficie acquicola, destinata alla creazione e al mantenimento di un mosaico di habitat naturali ed habitat di specie, quantificabili e misurabili, tutelati dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

In considerazione della potenziale estensione territoriale dell'intervento, in via cautelativa la compensazione viene concessa per una superficie massima del 30% dell'intera superficie acquicola ovvero un contributo annuale massimo di 30.000 EUR per ciascuna richiesta di contributo.

I criteri naturalistici sono:

- per superfici destinate ad habitat Natura 2000 o habitat di specie (Direttiva 92/43/CEE):
 - ✓ superficie minima della zona umida pari a 1 ha;
 - ✓ presenza di formazioni compatte di canneto o altre formazioni igrofile (specie caratteristiche *Phragmites* spp., *Scirpus* spp.) per almeno il 30% della zona umida salmastra;
 - ✓ presenza di vegetazione igrofila rada (specie caratteristiche: *Juncus* spp., *Carex* spp., *Scirpus* spp.) per almeno il 20% della zona umida salmastra;
 - ✓ presenza effettiva di specie di fauna particolarmente protette dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nel periodo della riproduzione.
- per superfici destinate ad habitat di nidificazione per specie di allegato I della Direttiva 2009/147/CE:
 - ✓ superficie minima della zona umida pari a 1 ha;
 - ✓ presenza di vegetazione alofila rada (specie caratteristiche: *Juncus* spp., *Carex* spp., *Scirpus* spp., *Limonium* spp.) per almeno il 20% della zona umida salmastra;
 - ✓ presenza effettiva di specie di avifauna di Allegato I della Direttiva 2009/147/CE nel periodo della riproduzione.

Nella tabella che segue sono riportati gli specifici servizi ambientali ed i relativi costi aggiuntivi e mancato guadagno rispetto alle normali pratiche di acquacoltura.

PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP ITALIA 2014-2020

Tipologie ambientali	Pratiche acquacolturali	Servizi ambientali	Criteri	Costi aggiuntivi/mancato guadagno	Elementi per il calcolo della compensazione
Zone umide di transizione	Creazione e gestione di zone umide dulciacquicole	Protezione della biodiversità Gestione del paesaggio Mantenimento delle caratteristiche delle aree dedite all'acquacoltura tradizionale	Superficie habitat (ha) Consistenza popolazioni nidificanti	€/ha di zone umide con presenza di habitat tutelati Costi manodopera e attrezzature per la creazione/mantenimento di habitat €/mc di sedimenti	Costi aggiuntivi per mantenimento habitat: -Scavo: 10,62 €/mc Mancato guadagno inerente l'area d'intervento: 300 €/ha*

*Il valore corrisponde alla perdita di reddito per unità di superficie conseguente alla realizzazione e poi al mantenimento di superfici non produttive ma finalizzate alla tutela ambientale. Il valore economico è riferito alla produttività ittica media per unità di superficie con la vallicoltura estensiva tradizionale ed il prezzo medio di mercato del pesce allevato in valle da pesca: 50 kg/ha x 6 €/kg = 300 €/ha

Articolo 55 - “Misure sanitarie”

La compensazione è versata ai molluscoltori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento esclusivamente per ragioni di ordine sanitario.

Il paragrafo 2 dell’Art. 55 specifica che il sostegno può essere concesso solo quando la sospensione della raccolta dovuta alla contaminazione dei molluschi è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine e purché:

- ✓ la contaminazione si protragga per più di quattro mesi consecutivi; o
- ✓ la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 25% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l’anno in cui la raccolta è stata sospesa.

La certificazione della validità dei dati che contribuiscono al calcolo della percentuale di danno resta in capo al soggetto scientifico riconosciuto o ad un soggetto istituzionale competente in materia (es. ASL, IZS, ecc.).

Al paragrafo 3 del medesimo Articolo è previsto che “l’indennità può essere concessa per un massimo di 12 mesi nell’arco dell’intero periodo di programmazione. In casi debitamente giustificati, può essere prorogata di altri 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi”.

Ai fini del calcolo della compensazione, che si sostanzia nella perdita di reddito (**PR**) dei molluscoltori, si utilizza la seguente formula:

$$PR = A - B$$

In cui:

A: valore ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotto dell’attività di acquacoltura ottenuti nell’anno dell’evento eccezionale, o in ciascun anno successivo su cui incide lo stesso, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno;

B: valore ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotto dell’attività di acquacoltura ottenuti nel corso dei tre anni precedenti l’evento eccezionale o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l’evento eccezionale, escludendo il valore più elevato e quello più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto. Nel caso di aziende la cui attività sia iniziata da meno di tre anni, il calcolo prende a riferimento i valori medi (quantitativi di prodotto e prezzo) degli anni di esercizio. Nel caso di imprese la cui attività sia iniziata nell’anno civile precedente alla presentazione della domanda, oppure nell’anno di presentazione della stessa, si useranno i valori di riferimento medi (quantitativi di prodotto e prezzo) registrati per aziende simili nel corso dei tre anni precedenti. Per aziende simili si intendono quelle aventi numero di unità lavorative più prossimo all’azienda in oggetto e per tipologia di mollusco allevato.

Il regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura, prevede per l’art.55 Misure sanitarie i regimi di compensazione seguenti:

“ (...) ”

- a) *compensazione versata ai molluschicoltori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento quando tale sospensione si verifica esclusivamente per ragioni di ordine sanitario;*
- b) *concessione di capitale circolante e compensazione versata agli acquacoltori che può essere concessa per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatasi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell'epidemia di COVID-19.*

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere concesso solo quando la sospensione della raccolta dovuta alla contaminazione dei molluschi è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine e purché:

- a) *la contaminazione si protragga per più di quattro mesi consecutivi; o*
- b) *la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 25% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui la raccolta è stata sospesa.*

Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri possono prevedere norme specifiche di calcolo nel caso delle imprese con meno di tre anni di attività.

La compensazione di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere concessa per un massimo di 12 mesi nell'arco dell'intero periodo di programmazione. In casi debitamente giustificati, può essere prorogata una sola volta di altri 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi.

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2020.”

Il nuovo paragrafo 1 lett. b dell'art. 55 Misure sanitarie introduce la compensazione delle perdite economiche degli acquacoltori per la sospensione temporanea, o la riduzione della produzione e delle vendite verificatasi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell'epidemia di COVID-19.

Ai fini del calcolo della compensazione, che si sostanzia nella perdita di reddito per gli acquacoltori, si utilizza il principio della perdita di fatturato **PR** e si applicherà la seguente formula:

$$\mathbf{PR = Fatt C - Fatt M}$$

In cui:

- ✓ **Fatt C** è il valore del fatturato derivante dalla sola attività di acquacoltura nel periodo preso in esame;
- ✓ **Fatt M** è il valore ottenuto considerando il fatturato proveniente dalla sola attività di acquacoltura ottenuto come media dei fatturati di tre, dei cinque anni precedenti l'evento eccezionale, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Nel caso di aziende la cui attività sia iniziata da meno di cinque anni, si considererà il valore del fatturato medio degli anni di esercizio. Nel caso di imprese la cui attività sia iniziata nell'anno 2019 ovvero

nell'anno 2020, al fine di tener conto delle difficoltà nelle fasi di start up e di assenza di bilanci consolidati, il valore della riduzione del fatturato sarà dato dalla media delle riduzioni registratesi per aziende simili, nell'arco temporale di riferimento. Per aziende simili si intendono quelle aventi lo stesso numero di unità lavorative, ovvero il numero di unità lavorative più prossimo per tipologia di impianto (mitilicoltura, impianti *off-shore*, impianti in acque dolci, ecc.).

La compensazione sarà erogata nel solo caso in cui il valore di PR è negativo ed il valore della compensazione sarà pari al valore assoluto di tale perdita.

Il periodo alla base della valutazione per la riduzione del fatturato va dal 1° febbraio 2020 alla data di pubblicazione degli avvisi da parte degli OO.II. e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Qualora il valore della perdita PR sia inferiore a 500 euro, non è prevista l'erogazione della compensazione. Analogamente, non si prevede alcuna erogazione di compensazione per le riduzioni di fatturato nell'anno preso in esame inferiori al 3% rispetto alla media calcolata come sopra.

È lasciata facoltà agli OO.II. di poter applicare riduzioni percentuali sulla compensazione spettante ai richiedenti per scaglioni di riduzione di fatturato; gli scaglioni e le riduzioni percentuali applicati sulle compensazioni dovranno essere indicate negli avvisi pubblici per l'erogazione delle compensazioni: minore è la perdita della percentuale di fatturato maggiore sarà la riduzione percentuale della compensazione.

Gli scaglioni sono definiti a livello di Organismo Intermedio anche in virtù del diverso impatto nelle Regioni (fatturati di diversa entità a seconda delle Regioni) e delle diverse tipologie produttive (fatturati variabili in quantità ed in temporalità).

Poiché il sostegno dovrebbe essere garantito per tutte le imprese richiedenti e ammissibili, se le risorse sulla Misura non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria, si prevede la possibilità di rimodulare l'importo delle compensazioni che potranno essere ridotte proporzionalmente.

Considerata la natura risarcitoria della Misura ed al fine di evitare disparità di trattamento tra i beneficiari, nel caso di applicazione di una riduzione proporzionale delle somme richieste alle domande pervenute per carenza fondi, l'attuazione della Misura stessa è prevista mediante l'emissione di un Avviso pubblico unico ad esaurimento totale delle risorse per ciascun periodo di riferimento.

In linea con il principio di trasparenza, l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi garantiranno di essere a conoscenza di tutti i tipi di sostegno per la Covid-19 concessi ai potenziali beneficiari nell'ambito dei regimi di compensazione Covid-19 del FEAMP, dei regimi nazionali, dei regimi di aiuti di Stato o di qualsiasi altro regime finanziato dall'UE.

Articolo 56, lettera f) - La compensazione dei molluscoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale

L'Art. 56 lettera f) prevede la compensazione dei molluscoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale.

La compensazione è concessa se il tasso di mortalità supera il 20% o se la perdita dovuta alla sospensione dell'attività supera il 35% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui le attività sono state sospese.

La certificazione della validità dei dati che contribuiscono al calcolo della percentuale di danno resta in capo al soggetto scientifico riconosciuto o ad un soggetto istituzionale competente in materia (es. ASL, IZS, ecc.).

Ai fini del calcolo della compensazione, che si sostanzia nella perdita di reddito (PR) dei molluscoltori, si utilizza la seguente formula:

$$PR = A - B$$

In cui:

A: valore ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotto dell'attività di acquacoltura ottenuti nell'anno dell'evento eccezionale, o in ciascun anno successivo su cui incide lo stesso, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno;

B: valore ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotto dell'attività di acquacoltura ottenuti nel corso dei tre anni precedenti l'evento eccezionale o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'evento eccezionale, escludendo il valore più elevato e quello più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto. Nel caso di aziende la cui attività sia iniziata da meno di tre anni, il calcolo prende a riferimento i valori medi (quantitativi di prodotto e prezzo) degli anni di esercizio. Nel caso di imprese la cui attività sia iniziata nell'anno civile precedente alla presentazione della domanda, oppure nell'anno di presentazione della stessa, si useranno i valori di riferimento medi (quantitativi di prodotto e prezzo) registrati per aziende simili nel corso dei tre anni precedenti. Per aziende simili si intendono quelle aventi numero di unità lavorative più prossimo all'azienda in oggetto e per tipologia di mollusco allevato.

Articolo 68, paragrafo 3 - “Misure a favore della commercializzazione”

Premesse

L'art.1 del Reg.(UE) 1278/2022 “che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura”, all'art.1, comma 7 prevede una modifica dell'art.68 del Reg.(UE) 508/2014 ed in particolare:

“7) all'articolo 68 è aggiunto il paragrafo seguente:

3. Il FEAMP può sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

In conformità dell'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la spesa per gli interventi sostenuti a norma del primo comma del presente paragrafo è ammissibile a decorrere dal 24 febbraio 2022.”

Il sostegno di cui al primo comma può essere ammissibile solo se la Commissione ha stabilito, mediante una decisione di esecuzione, il verificarsi di un evento eccezionale. Le spese sono ammissibili solo per la durata del periodo stabilito in tale decisione di esecuzione.

L'art.67, paragrafo 1 lettere da *b*) a *d*) Reg. (UE) 1303/2013 stabilisce che: le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:

- b) tabelle standard di costi unitari;*
- c) somme forfettarie non superiori a 100.000 euro di contributo pubblico;*
- d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.*

Il Paragrafo 3 stabilisce che le suddette opzioni si possono combinare se ciascuna opzione copre diverse categorie di costi o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.

Il Paragrafo 5 stabilisce che gli importi delle forme di sovvenzioni di cui al Paragrafo 1 lettere *b*), *c*) e *d*) sono stabiliti in uno dei seguenti modi:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:*
 - i. su dati statistici, altre informazioni oggettive;*
 - ii. su dati storici verificati dei singoli beneficiari;*
 - iii. sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.*

Di seguito si riportano le metodologie di calcolo per l'indennizzo delle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. La metodologia si basa sull'individuazione di un costo unitario mediante il calcolo di un coefficiente, variabile in relazione alla tipologia di peschereccio (classe di lunghezza e attrezzo principale utilizzato) ovvero per tipologia di impianto di acquacoltura valutato su base nazionale. Il prodotto del valore del coefficiente, reso in forma tabellare, per il numero di kW del peschereccio ovvero per tonnellate di prodotto dell'impianto di acquacoltura, fornisce il valore in euro della compensazione mensile da erogare agli operatori.

Il valore del coefficiente (comprensivo di tutte le variazioni delle voci che caratterizzano il costo di produzione), che determina il costo unitario, è calcolato mediante la valutazione della variazione del costo prima e dopo il 24 febbraio per tutte le voci di costo ove sono presenti le quotazioni e dati (carburante, energia elettrica, mangimi e materiale plastico). Per le altre "voci di costo" della produzione, di cui al paragrafo 2.5, ove non è possibile individuare l'incidenza di una determinata voce sull'intero costo di produzione ovvero dove mancano dei dati specifici sugli aumenti dovuti direttamente o indirettamente alla crisi economica a seguito della guerra in Ucraina, in modo prudenziale è stato valutato un aumento del 20% di detti costi, come dettagliato nel suindicato paragrafo di riferimento

Il valore del coefficiente per le imprese di pesca è calcolato in funzione della tipologia dell'attrezzo principale (trainato, mobile o fisso) secondo quanto riportato nel Reg.(UE) 1799/2006 e la lunghezza del peschereccio. Mentre relativamente agli impianti di acquacoltura il valore del coefficiente è funzione della tipologia di impianti; a tal fine sono stati individuate 7 tipologie di impianti, di cui al paragrafo 3.6, rappresentative dell'intero settore acquicolo italiano.

1.Cumulabilità delle compensazioni

Per evitare il possibile fenomeno della sovra compensazione, in quanto uno stesso beneficiario potrebbe ricevere sullo stesso tipo di compensazione risorse finanziarie provenienti da più fonti di finanziamento (es: FEAMP, FEAMPA, SA), si assume che:

- ogni compensazione erogata, a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", a valere su una fonte di finanziamento, deve essere riferita ad un periodo temporale ben determinato (mese/i), a partire dal 24 febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in modo da evitare che, per uno stesso periodo temporale (mese/i), intervengano più fonti di finanziamento;
- la somma complessiva delle compensazioni finanziarie erogate, per mitigare gli effetti della crisi generata dalla guerra in Ucraina, ad uno stesso beneficiario, nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2022 ed il 31 dicembre 2022, con differenti fonti di finanziamento pubblico, non può superare il massimale valutato secondo quanto di seguito riportato, per il settore della pesca e quello dell'acquacoltura.

1.1 Massimale per il settore della pesca professionale

La metodologia predisposta per il calcolo della compensazione da erogare alle imprese di pesca prevede di valutare il solo costo relativo all'aumento del prezzo di carburante, essendo questo preponderante

rispetto agli altri costi di produzione per un'impresa di pesca. Atteso che i costi di produzione per un'impresa di pesca sono direttamente collegati al numero di imbarcazione da pesca gestite e alla relativa potenza degli apparati di propulsione, il calcolo della compensazione è fatto per ciascuna imbarcazione. Calcolando la media del valore di k e quella della potenza media all'interno del segmento dello strascico (imbarcazioni a più alto consumo energetico), si ottiene che la compensazione massima, erogata con qualsiasi fonte di finanziamento pubblico, a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", per ciascuna imbarcazione da pesca, nel periodo 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 non può superare la cifra di **80.000,00** euro.

1.2 Massimale per il settore dell'acquacoltura

Per il calcolo del valore massimo della compensazione da erogare alle imprese acquicole, per mitigare gli effetti della crisi generata dalla guerra in Ucraina, si è ritenuto applicare la metodologia all'incremento della produzione media annuale per la tipologia di impianto "Gabbie in mare" di cui al comma 5 del paragrafo 3.6. Sulla base di questa analisi la compensazione massima, a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", erogata con qualsiasi fonte di finanziamento pubblico, per ciascuna impresa acquicola, nel periodo 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 non può superare la cifra di **360.000,00** euro.

2. Metodologia di calcolo per la compensazione alle imprese di pesca

La metodologia utilizzata per indennizzare le imprese di pesca colpite dalle conseguenze dell'aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina, quale ad esempio l'aumento dei costi energetici, è quella relativa al costo unitario basata sull'aumento dei costi di produzione ed in particolare quello del prezzo del carburante, che in Italia ha raggiunto elevati costi a seguito della guerra.

La procedura di seguito riportata illustra la metodologia di calcolo utilizzata e finalizzata ad individuare un indennizzo, in euro, per ogni peschereccio sulla base del numero di chilowatt e del sistema di pesca utilizzato (***Costo unitario per kW di potenza, per sistema pesca utilizzato e per segmento di lunghezza***), così come riportati sulla licenza di pesca, ovvero sull'attestazione provvisoria.

2.1 Calcolo dell'incremento del costo del carburante dopo il 24 febbraio 2022

L'individuazione dell'effettivo aumento del prezzo del gasolio pagato dalle imprese di pesca poggia sui dati ufficiali dei prezzi settimanali dei carburanti e combustibili resi disponibili dalle ***Analisi e statistiche energetiche e minerarie*** del **Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) - Direzione generale infrastrutture e sicurezza**¹.

¹ (<https://dgsaie.mise.gov.it/>).

Il prezzo medio ($PmAW$) del carburante calcolato in un periodo di riferimento precedente al 24 febbraio 2022 è così definito:

indicato con

i l' i -esima settimana del periodo di riferimento

P_i il prezzo del gasolio nell' i -esima settimana

N il numero complessivo delle settimane considerate

si ha che

$$PmAW = \frac{\sum_i P_i}{N}$$

Il prezzo medio ($PmPW$) del carburante calcolato in un periodo di riferimento successivo al 24 febbraio 2022 e più precisamente dopo il 07 marzo 2022 (si è tenuto conto che il prezzo del gasolio, come si evince dai dati statistici, è iniziato a variare a far data dalla seconda settimana dell'inizio della guerra per l'inerzia stessa del sistema di approvvigionamento dei distributori) all'ultimo dato disponibile prima dell'attivazione della procedura è dato da:

indicato con

j la j -esima settimana del periodo di riferimento

P_j il prezzo del gasolio nell' j -esima settimana

M il numero complessivo delle settimane considerate

si ha che

$$PmPW = \frac{\sum_j P_j}{M}$$

Indicata con ΔPm la differenza del prezzo medio per litro di gasolio nei periodi oggetto di analisi si ha che:

$$\Delta Pm = PmPW - PmAW$$

2.2 Calcolo del consumo di carburante medio per kW di potenza e sistema di pesca

Il consumo di gasolio in chilogrammi per chilowatt di potenza nei motori diesel varia in relazione alla tipologia (veloci, semi veloci e lenti) e alle caratteristiche (2 o 4 tempi) del motore². Sulla base di queste

² Macchine Marine 2 vol. – Hoepli editore

considerazioni è possibile stimare l'intervallo di consumo orario in grammi per chilowatt di potenza (**Chg**) dato da:

$$160 \leq \text{Chg} \leq 250 \text{ g/kW/h}$$

con un valore medio pari a

$$\text{Chg} = 205 \text{ g/kW/h}$$

assumendo un peso specifico del gasolio

$$820 \leq \text{Ps} \leq 900 \text{ kg/m}^3$$

ad una temperatura di esercizio di 20°C, si ha che mediamente un litro di gasolio pesa 860 gr e pertanto il consumo medio orario, in litri per un motore diesel (**ChL**) è pari a:

$$\text{ChL} = 0,239 \text{ L/kW/h}$$

2.3 Numero di giorni di attività annua e numero di ore di utilizzo del motore per sistema di pesca e per segmento di flotta per ciascuna bordata

Nell'ambito delle attività di Raccolta dati è possibile risalire al numero di giorni di attività di pesca annuale media ed alla durata media di una bordata per sistema di pesca e per classe di lunghezza dell'imbarcazione.

Indicato con *N* il numero totale delle imbarcazioni per un determinato sistema di pesca e per classi di lunghezza e *NG* il numero di giorni annui totali di attività di pesca di tali imbarcazioni, si ha che

$$NGm = \frac{NG}{N}$$

dove *NGm* è il valore medio annuale del numero di giorni di attività di pesca per sistema di pesca e classe di lunghezza dell'imbarcazione.

Il valore medio mensile *NGmm* del numero di giorni di attività di pesca è dato da:

$$NGmm = \frac{NGm}{12}$$

Il valore del numero medio di ore *Nmh* di una bordata giornaliera di pesca per sistema di pesca e segmento di lunghezza della flotta è derivato dai dati forniti nell'ambito della Raccolta dati.

2.4 Stima della potenza di esercizio durante l'attività di pesca

Le analisi che seguono sono basate sul reale svolgimento dell'attività di pesca e da valutazioni empiriche basate su interviste fatte agli operatori del settore, anche sulla base delle evidenze dei consumi di carburante delle imbarcazioni durante una battuta di pesca confrontate con la potenza massima del motore riportata sui documenti di bordo ed il consumo medio di carburante, calcolato dall'Ente di Classifica e riportato sul libretto di carburante del peschereccio.

Per la valutazione della percentuale media di utilizzo della potenza dell'apparato motore si utilizza la classificazione degli attrezzi di cui al Reg. (UE) 1799/2006. I sistemi di pesca sono inseriti in classi di attrezzi:

- T = attrezzi trainati
- M = attrezzi mobili
- S = attrezzi fissi

La valutazione della potenza del motore utilizzata durante l'attività di pesca è di tipo descrittivo e si basa su evidenze a seguito di interlocuzione con gli operatori del settore. Una stima di tipo numerico non può essere condotta in quanto la potenza motrice media utilizzata dipende, per uno stesso sistema di pesca e per una stessa classe di lunghezza, da un gran numero di fattori quali ad esempio la distanza dal porto di partenza all'area di pesca, il numero di bordate effettuate (per i sistemi trainati), la profondità di pesca, la quantità di attrezzatura utilizzata durante un'attività di pesca, il peso delle attrezzature a bordo, la forma del peschereccio, il materiale di costruzione dell'imbarcazione, l'età del peschereccio e del motore, etc.

Attrezzi trainati

Generalmente l'attività di pesca si sviluppa in tre fasi: nella prima, in cui il peschereccio deve raggiungere ovvero rientrare dall'area di pesca, la velocità è sostenuta ed utilizza la quasi totalità della potenza motrice all'incirca l'80-90% della potenza totale; la seconda fase è quella della cala ovvero recupero della rete in cui l'imbarcazione procede lentamente ed utilizzerà una potenza motrice intorno al 30% di quella massima (tale fase ha una durata temporale ridotta); la terza fase, quella di durata variabile da 30 minuti a 4 o 5 ore, è quella del traino della rete in cui, sebbene l'imbarcazione procede ad una velocità ridotta, la potenza richiesta per il traino dell'attrezzo è notevole e stimata intorno al 60% della potenza totale; per la pesca al gambero rosso si raggiunge anche una potenza stimabile nel 70% di quella massima. Sulla base di tali evidenze è congruo supporre che per tale classe la potenza media richiesta durante una bordata di pesca è circa il 80% della potenza massima installata a bordo.

Attrezzi mobili

Per gli attrezzi mobili, in genere le fasi consistono nel tragitto verso le aree di pesca ad una velocità sostenuta utilizzando la potenza motrice all'80% del suo massimo, segue la fase di ricerca del pesce ad una velocità di 6-7 nodi utilizzando una potenza motrice intorno al 40% ed infine l'attività di cattura del pesce ove è richiesta una elevata potenza intorno al 90% ma di breve durata. Complessivamente una stima dell'utilizzo medio della potenza motrice è del 50% della potenza massima.

Attrezzi fissi

Relativamente agli attrezzi fissi la velocità del peschereccio è sostenuta per raggiungere le aree di pesca e per rientrare in porto utilizzando una potenza motrice del 70% di quella massima, mentre nelle fasi di cala e ritiro degli attrezzi in genere si utilizza una potenza motrice pari al 30%. Complessivamente si può ritenere che la potenza motrice media utilizzata è pari al 40% di quella massima.

Indicato con ***Prm*** la potenza reale media utilizzata si ha che:

Prm =0,80 se il sistema di pesca principale riportato in licenza appartiene alla classe T

Prm =0,50 se il sistema di pesca principale riportato in licenza appartiene alla classe M

Prm =0,40 se il sistema di pesca principale riportato in licenza appartiene alla classe S

2.5 Calcolo dell'indennizzo per mese di attività

Sulla base di quanto ipotizzato nei paragrafi precedenti l'indennizzo (***I***) mensile in euro, da erogare alle imprese di pesca, per ciascuna imbarcazione da pesca è dato da:

$$I = \Delta Pm * (ChL * Prm * kW) * (NGmm * Nm h)$$

Considerato che i valori di ΔPm , ***ChL***, ***Pr***, ***NGmm*** e ***Nhm*** sono stimati sulla base di dati già noti prima di attivare la procedura selettiva dei beneficiari è possibile raggruppare tali parametri in un unico coefficiente ***K***

$$K = \Delta Pm * ChL * Prm * NGmm * Nm h$$

e quindi

$$I = K * kW$$

ove kW è la potenza in chilowatt dell'apparato motore presente sui documenti di bordo dell'imbarcazione (licenza di pesca, ovvero attestazione provvisoria, licenza di navigazione).

Il valore della compensazione ***I*** complessiva da erogare sarà pari alla somma delle compensazioni mensili calcolate secondo la procedura indicata. A seguito del calcolo delle compensazioni per ogni mese e per tutti i richiedenti, se dovessero avanzare delle risorse non sufficienti a finanziare tutti i richiedenti, allo scopo di poter erogare una compensazione a tutti gli aventi diritto, si procederà come segue:

indicato con ***DR*** la dotazione residua mensile, il valore della compensazione ***I*** per l'ultimo mese, sarà ridotta proporzionalmente e, pertanto:

indicato con ***Kr*** il coefficiente di riduzione proporzionale ed ***IR*** il fabbisogno finanziario mensile a coprire tutte le richieste selezionate, si ha che:

$$Kr = \frac{DR}{IR}$$

ove $Kr < 1$

e, pertanto

$$I = Kr * K * kW$$

Relativamente alla pesca nelle acque interne si erogherà un indennizzo uguale a tutte le imprese calcolato, per ciascuna imbarcazione, come peschereccio rientrante tra i sistemi fissi (S), nel segmento di lunghezza 0-6 metri con potenza motore pari alla media della potenza motrice delle imbarcazioni appartenenti a tale segmento. Analogamente, qualora dalle analisi desunte dai dati disponibili (raccolta dati) non fossero presenti i valori di alcuni parametri utili ai fini del calcolo del coefficiente K , il valore di quest'ultimo sarà scelto sulla base della classificazione in sistema trainato, mobile e fisso, dell'attrezzo principale utilizzato e del segmento di lunghezza più prossimo, rispetto alla lunghezza indicata sui documenti di bordo.

2.6 Calcolo del valore del coefficiente k per il settore della pesca

Nella procedura di seguito utilizzata, al fine di calcolare il valore dell'indennizzo, si considerano i seguenti periodi di riferimento:

- Il prezzo medio del gasolio ($PmAW$) calcolato nel periodo di riferimento settimanale dal 25 febbraio 2019 al 21 febbraio 2022, precedente la data in cui si è verificato l'evento eccezionale (24 febbraio 2022) è pari a **0,561** euro/litri di gasolio
- Il prezzo medio calcolato ($PmPW$) nel periodo di riferimento settimanale dal 07 marzo 2022 (si è tenuto conto che il prezzo del gasolio, come si evince dai dati statistici è iniziato a variare a far data dalla seconda settimana dell'inizio della guerra per l'inerzia stessa del sistema di approvvigionamento dei distributori) all'ultimo dato disponibile ed in particolare il prezzo medio settimanale al 31 ottobre 2022 è pari a **1,137** euro/litri

$$\Delta Pm = 1,137 - 0,561$$

$$\Delta Pm = 0,576$$

Per il calcolo del numero di giorni di attività di pesca e del numero ora per bordata di pesca in relazione al sistema di pesca e per segmento di lunghezza sono stati considerati i dati strutturali ed operativi della flotta relativi all'anno 2018.

Di seguito si riporta il valore del coefficiente k da utilizzare per il calcolo della compensazione per ciascuna imbarcazione da pesca.

Tabella 2.6.1 calcolo del valore K per sistema di pesca, classe di lunghezza e classificazione attrezzo

ANNO	technique	sistema di pesca	Classe lft	N_batt_TOT	GIORNI A MARE	H medie	NGmm	Pr	D	K
2018	DRB	DRAGHE IDRAULICHE	VL1218	708	44.794	7,8	5,27	0,8	0,58	4,55
2018	DTS	STRASCICO	VL0612	128	13.682	11,0	8,91	0,8	0,58	10,87
2018	DTS	STRASCICO	VL1218	1.207	172.695	15,3	11,92	0,8	0,58	20,21
2018	DTS	STRASCICO	VL1824	643	108.085	18,9	14,01	0,8	0,58	29,37
2018	DTS	STRASCICO	VL2440	165	29.460	24,0	14,88	0,8	0,58	39,60
2018	DTS	STRASCICO	VL40XX	7	1.822	24,0	21,69	0,8	0,58	57,73
2018	HOK	PALANGARI	VL1218	229	23.766	15,3	8,65	0,4	0,58	7,36
2018	HOK	PALANGARI	VL1824	57	5.997	17,7	8,77	0,4	0,58	8,61
2018	PGP < 12	PICCOLA PESCA < 12 LFT	VL0006	2.468	264.793	10,4	8,94	0,4	0,58	5,18
2018	PGP < 12	PICCOLA PESCA < 12 LFT	VL0612	5.764	627.822	11,7	9,08	0,4	0,58	5,88
2018	PGP > 12	PICCOLA PESCA > 12 LFT	VL1218	252	27.768	14,5	9,18	0,4	0,58	7,37
2018	PS	CIRCUZIONE	VL0612	95	10.842	24,0	9,51	0,5	0,58	15,82
2018	PS	CIRCUZIONE	VL1218	146	13.404	10,5	7,65	0,5	0,58	5,56
2018	PS	CIRCUZIONE	VL1824	47	4.393	13,1	7,79	0,5	0,58	7,05
2018	PS	CIRCUZIONE	VL2440	34	3.630	12,1	8,90	0,5	0,58	7,48
2018	PS	CIRCUZIONE	VL40XX	14	580	5,3	3,45	0,5	0,58	1,26
2018	TBB	RAPIDI	VL1218	12	1.539	15,2	10,69	0,8	0,58	18,07
2018	TBB	RAPIDI	VL1824	24	3.900	19,5	13,54	0,8	0,58	29,27
2018	TBB	RAPIDI	VL2440	28	4.831	23,9	14,38	0,8	0,58	38,11
2018	TM	VOLANTE	VL1218	29	4.044	16,5	11,62	0,8	0,58	21,23
2018	TM	VOLANTE	VL1824	51	7.437	17,0	12,15	0,8	0,58	22,94
2018	TM	VOLANTE	VL2440	38	5.442	14,1	11,93	0,8	0,58	18,63

Per ottenere il valore della compensazione mensile da erogare, per ciascun peschereccio, occorre moltiplicare il relativo valore riportato nella tabella indicato con **K** per il numero di **kW** del peschereccio.

La denominazione degli attrezzi presente nella colonna “Attrezzi da pesca” fa riferimento alla denominazione riportata nella tabella di cui all’Allegato III del Regolamento (UE) n. 1379/2013.

Di seguito si riporta la tabella 2.6.2 di corrispondenza tra “Tecnica di pesca” ed “Attrezzi da pesca” così come riportati nelle licenze di pesca, ovvero nelle attestazioni provvisorie. Tale corrispondenza è stata predisposta conformemente ai criteri abitualmente utilizzati durante le elaborazioni nell’ambito del “programma raccolta dati” avendo quest’ultima rappresentato la base dati per la definizione dei parametri primari da cui è stato derivato il valore di “k”. A tal proposito si è stabilito che:

- le “Reti da traino pelagiche a divergenti e reti da traino gemelle a divergenti” vengono inserite rispettivamente in PS e TM invece che in DTS perché si tiene conto non tanto del criterio strutturale dell’attrezzo quanto della modalità di pesca e della risorsa target;
- il rastrello da natante secondo i criteri del Reg. (CE) n. 1799/06 è catalogabile tra le draghe meccanizzate con codice HMD.

Tabella 2.6.2 concordanza tra tecniche di pesca ed attrezzi da pesca

Tecnica di pesca	Sistema di pesca	Classe di LFT	Attrezzi da pesca	
DTS	STRASCICO	VL0612	RETI DA TRAINO	Reti a strascico (OTB) Reti a strascico in coppia (PTB)
		VL1218		
		VL1824		
		VL2440		
		VL40XX		
HOK	PALANGARI	VL1218	PALANGARI	Palangari fissi (LLS) Palangari derivanti (LLD)
		VL1824		
PGP	PICCOLA PESCA	VL0006	POLIVALENTI PASSIVI	Palangari fissi (LLS) Palangari derivanti (LLD) Lenze a mano (LHP) Lenze al traino (LTL) Nasse e trappole (FPO) Reti da posta (ancorate) (GNS) Reti da posta derivanti (GND) Reti da posta circuitanti (GNC) Tremagli (GTR) Reti combinate (imbrocco – tremagli) (GTN)
		VL0612		
		VL0006		
		VL0612		
		VL1218		
PS	CIRCUIZIONE	VL0612	RETI DA CIRCUIZIONE	Ciancioli (PS) Lampare (LA) Reti da raccolta manovrate da natanti (LNB) Reti da raccolta fisse manovrate da terra (LNS) Reti pelagiche a divergenti (OTM)
		VL1218		
		VL1824		
		VL2440		
		VL40XX		
TBB	RAPIDI	VL1218	RETI DA TRAINO	Rapido (e sfogliara) (TBB)
		VL1824		
		VL2440		
TM	VOLANTE	VL1218	RETI DA TRAINO	Reti da traino pelagiche a coppia (volante) (PTM) Reti gemelle a divergenti (OTT)
		VL1824		
		VL2440		
DRB	DRAGHE	VL0612	DRAGHE	Draghe tirate da natanti (DRB) Draghe automatiche (inclusa la draga aspirante) e Rastrello da natante (qualunque classe di LFT) (HMD)
		VL1218		

Qualora le caratteristiche dell'imbarcazione, in termini di attrezzo principale riportato in licenza di pesca, ovvero attestazione provvisoria e la lunghezza non dovessero rientrare in nessuna classe riportate nelle tabelle 2.6.1 e 2.6.2, si procederà a valutarla nella classe adiacente più coerente con il sistema di pesca utilizzato.

Relativamente alle imbarcazioni da pesca nelle acque interne, indipendentemente dall'attrezzo utilizzato, si procederà ad utilizzare il coefficiente

- k pari a 5,88 riferito alla tecnica di pesca PGP classi VL0006 e VL0612
- k pari a 7,37 riferito alla tecnica di pesca PGP classe VL1218

in dipendenza dalla lunghezza dell'imbarcazione

3. Metodologia di calcolo per l'indennizzo alle imprese di acquacoltura

La metodologia utilizzata per indennizzare le imprese dell'acquacoltura colpite dalle conseguenze dell'aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina è quella relativa al costo unitario basata sull'aumento dei costi di produzione (gasolio, energia, materie prime etc) a seguito dell'inizio del conflitto per tipologia di impianto.

La procedura di seguito riportata illustra la metodologia di calcolo utilizzata e finalizzata ad individuare la compensazione, in euro, per ogni impresa di acquacoltura sulla base della produzione lorda vendibile (PLV) realizzata nell'anno 2021 e sulla tipologia di impianto (*Costo unitario per tonnellate di produzione e per tipologia di impianto*), così come riportati dai dati dell'azienda al 2021.

Il metodo utilizzato per la quantificazione della compensazione si basa sulla determinazione delle variazioni avute, a seguito delle conseguenze della guerra tra Russia ed Ucraina, delle principali voci che compongono il costo di produzione per ciascuna delle tipologie di impianti di acquacoltura analizzati.

L'analisi dei dati provenienti sia dal sistema raccolta dati Italia che statistiche europee e nazionali disponibili (ISMEA ed Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura EUMOFA³) evidenzia che per il settore dell'acquacoltura il bilancio dei costi di produzione di un impianto si compone delle principali macro-voci di seguito riportate:

- *Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*
- *Costi per servizi e personale*
- *Altri costi di esercizio*

Dalle suindicate voci di costo sono state selezionate le categorie di costo, maggiormente sensibili alle ripercussioni della crisi economica conseguente l'attività bellica tra Russia ed Ucraina, ed in particolare:

1. Carburanti
2. Energia elettrica
3. Mangimi
4. Materiali plastici

Per ognuna delle quattro componenti di costo è stato calcolato l'incremento in euro del prezzo prima e dopo il 24 febbraio 2022.

³ Le fonti utilizzate sono:

- *Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – The EU Aquaculture Sector – Economic report 2020 (STECF-20-12). EUR 28359 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021.*
- *Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – Economic Report of the EU Aquaculture Sector (EWG16-12); Publications Office of the European Union, Luxembourg.*
- *ISMEA – Acquacoltura: Report economico finanziario. Roma, 2009.*

3.1 Calcolo dell'incremento del costo del carburante dopo il 24 febbraio 2022

L'individuazione dell'effettivo aumento del prezzo del gasolio pagato dalle imprese di acquacoltura poggia sui dati ufficiali dei prezzi settimanali dei carburanti e combustibili resi disponibili dalle *Analisi e statistiche energetiche e minerarie* del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) - *Direzione generale infrastrutture e sicurezza*⁴.

Il prezzo medio ($PmAW$) del carburante calcolato in un periodo di riferimento precedente al 24 febbraio 2022 è così definito:

indicato con

i l' i -esima settimana del periodo di riferimento

P_i il prezzo del gasolio nell' i -esima settimana

N il numero complessivo delle settimane considerate

si ha che

$$PmAW = \frac{\sum_i P_i}{N}$$

Il prezzo medio ($PmPW$) del carburante calcolato in un periodo di riferimento successivo al 24 febbraio 2022 e più precisamente dopo il 07 marzo 2022 (si è tenuto conto che il prezzo del gasolio, come si evince dai dati statistici, è iniziato a variare a far data dalla seconda settimana dell'inizio della guerra per l'inerzia stessa del sistema di approvvigionamento dei distributori) all'ultimo dato disponibile prima dell'attivazione della procedura è dato da:

indicato con

j la j -esima settimana del periodo di riferimento

P_j il prezzo del gasolio nell' j -esima settimana

M il numero complessivo delle settimane considerate

si ha che

$$PmPW = \frac{\sum_j P_j}{M}$$

Indicata con ΔPm la differenza del prezzo medio per litro di gasolio nei periodi oggetto di analisi si ha che:

$$\Delta Pm = PmPW - PmAW$$

⁴ (<https://dgsaie.mise.gov.it/>).

3.2 Calcolo dell'incremento del costo dell'energia elettrica dopo il 24 febbraio 2022

Per determinare l'aumento dei costi dell'energia elettrica legato al conflitto in Ucraina sono state utilizzate le statiche prodotte e rese disponibili dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME), società per azioni costituita nel 2000 nell'ambito del processo di liberalizzazione del settore energetico e interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE)⁵, le cui azioni sono a loro volta detenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Il GME organizza e gestisce nel settore elettrico, i) il Mercato a Pronti dell'Energia (MPE), a sua volta articolato nel Mercato del Giorno Prima (MGP), nel Mercato Infragiornaliero (MI) e nel Mercato dei prodotti giornalieri (MPEG), ii) il Mercato a Termine dell'Energia (MTE) e iii) la Piattaforma Conti Energia a Termine (PCE) per la registrazione di contratti a termine di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema di mercato. Sempre nell'ambito del MPE, il GME gestisce altresì l'operatività del Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD), avente ad oggetto l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento e la cui gestione economica è di competenza di Terna S.p.A.

Il prezzo medio in €/MWh ($PmEAW$) dell'energia calcolato in un periodo di riferimento precedente al 24 febbraio 2022 nel Mercato del Giorno Prima (MGP) è così definito:

indicato con

i l' i -esimo mese del periodo di riferimento

P_i il prezzo dell'energia nell' i -esimo mese

N il numero complessivo di mesi considerati

si ha che

$$PmEAW = \frac{\sum_i P_i}{N}$$

Il prezzo medio in €/MWh ($PmEPW$) dell'energia calcolato in un periodo di riferimento successivo al 24 febbraio 2022 nel Mercato del Giorno Prima (MGP) e più precisamente dopo il 1° marzo 2022, in considerazione dell'inerzia nella variazione dei prezzi, all'ultimo dato disponibile prima dell'attivazione della procedura è dato da:

indicato con

j_1 il j -esimo mese del periodo di riferimento

P_j il prezzo dell'energia nell' j -esimo mese

M il numero complessivo di mesi considerati

si ha che

$$PmEPW = \frac{\sum_j P_j}{M}$$

⁵ <https://www.mercatoelettrico.org/It/>

Indicata con ΔPmE la differenza del prezzo medio dell'energia in €/MWh nei periodi oggetto di analisi si ha che:

$$\Delta PmE = PmEPW - PmEAW$$

3.3 Calcolo dell'incremento del costo dei materiali plastici dopo il 24 febbraio 2022

Per la determinazione dell'aumento dei costi dei materiali plastici sono state utilizzate le statistiche prodotte e registrate da *ChemOrbis* un business network globale dedicato all'industria delle materie plastiche operativo dal 2001 che fornisce i rapporti più aggiornati e accurati dei prezzi disponibili nel mercato utilizzando la metodologia *Italy Spot Price Index* riferita solo a transazioni spot, e rappresenta l'intervallo di prezzi (valore minimo e massimo) attuali e reali disponibili nel mercato da tutte le fonti in un determinato mese. Per il calcolo della variazione del costo in euro/ton del materiale plastico, saranno considerati i prezzi relativi a due tipologie di materie plastiche ed in particolare quelli afferenti alla categoria di polimeri in polietilene e in polipropilene.

Il prezzo medio in €/ton ($PmPAW$) del materiale plastico in un periodo di riferimento precedente al 24 febbraio 2022 è così definito:

indicato con

i l' i -esimo mese del periodo di riferimento

$P_i \text{ min1}$ il prezzo minimo dei polimeri in polietilene nell' i -esimo mese

$P_i \text{ max1}$ il prezzo massimo dei polimeri in polietilene nell' i -esimo mese

$P_i \text{ min2}$ il prezzo minimo dei polimeri in polipropilene nell' i -esimo mese

$P_i \text{ max2}$ il prezzo massimo dei polimeri in polipropilene nell' i -esimo mese

P_i il prezzo medio mensile dei polimeri dato da:

$$P_i = (P_i \text{ min1} + P_i \text{ max1} + P_i \text{ min2} + P_i \text{ max2})/4$$

N il numero complessivo di mesi considerati

$$PmPAW = \frac{\sum_i P_i}{N}$$

Il prezzo medio in € ($PmPPW$) del materiale plastico in un periodo di riferimento successivo al 24 febbraio 2022 ed in particolare a partire dal 1° marzo 2022, in considerazione dell'inerzia nella variazione dei prezzi, è così definito:

indicato con

j il j -esimo mese del periodo di riferimento

$P_j \text{ min1}$ il prezzo minimo dei polimeri in polietilene nell' i -esimo mese

$P_j \text{ max1}$ il prezzo massimo dei polimeri in polietilene nell' i -esimo mese

$P_j \text{ min2}$ il prezzo minimo dei polimeri in polipropilene nell' i -esimo mese

$P_j \text{ max2}$ il prezzo massimo dei polimeri in polipropilene nell' i -esimo mese

P_j il prezzo medio mensile dei polimeri dato da:

$$P_j = (P_j \text{ min1} + P_j \text{ max1} + P_j \text{ min2} + P_j \text{ max2})/4$$

N il numero complessivo di mesi considerati

$$PmPPW = \frac{\sum_j P_j}{N}$$

Indicata con ΔPmP la differenza del prezzo medio del materiale plastico in in €/ton nei periodi oggetto di analisi si ha che:

$$\Delta PmP = PmPPW - PmPAW$$

3.4 Calcolo dell'incremento del costo dei mangimi dopo il 24 febbraio 2022

Per la quantificazione dei costi dei mangimi è stata fatta una valutazione prendendo come base di analisi preventivi di aziende fornitrici e confrontando poi i dati con esperti del settore. In particolare è stata effettuata una media tra la forbice di prezzo dei mangimi destinati **all'ingrasso** di n.4 principali distributori italiani (estruso a caldo, include farine e oli vegetali e da sottoprodotti della macellazione. Il contenuto di proteine è mediamente basso (42-46%) e quello di grassi mediamente alto (24-28%).

Una media tra la forbice di prezzo dei mangimi destinati al **preingrasso** di n.3 principali distributori italiani (estruso a caldo o a freddo. L'estrusione a freddo aiuta a mantenere integre le proprietà di alcuni grassi e vitamine termosensibili. Il contenuto di proteine è più alto (47-50%) e il contenuto di grassi più basso (18-22%).

Una media tra la forbice di prezzo dei mangimi destinati **all'avannotteria** di n.2 principali distributori italiani (estruso generalmente a freddo con ingredienti finemente tritati. Alto valore di proteine (52-62%) e basso di lipidi (14-18%). Alcuni mangimi dalla granulometria particolarmente fina vengono sfarinati in piccoli granuli dopo l'estrusione).

Pertanto indicando con

$PmMAW$ il prezzo medio dei mangimi prima del 24 febbraio 2022

e

$PmMPW$ il prezzo medio dei mangimi dopo il 24 febbraio 2022

Indicata con ΔPmM la differenza del prezzo medio del mangime in €/ton nei periodi oggetto di analisi si ha che:

$$\Delta PmM = PmMPW - PmMAW$$

3.5 Calcolo dell'incremento degli altri costi di produzione dopo il 24 febbraio 2022

La voce altri costi di produzione contiene tutte quelle voci di costo la cui incidenza percentuale è ottenuta quale differenza dell'incidenza, sul totale del costo di produzione, delle voci di costo relative al carburante, energia, materie plastiche e mangimi. Afferiscono a tale voci di costo quelle legate al trasporto del prodotto (ad esempio nel caso della mitilicoltura ove sono elevati i volumi di prodotto lavorato e semilavorato da trasportare notevole è l'incidenza dell'aumento dei costi di trasporto) olio per motori (soprattutto per gli impianti che utilizzano imbarcazioni ove ogni 400 ore di moto -circa 40 giorni-occorre sostituire l'olio nei motori), manutenzione e riparazione (al fine di evitare possibili perdite del prodotto occorrono continua manutenzione agli impianti, questo costo è maggiorato per chi utilizza mezzi di trasporto propri ed imbarcazioni), consumo idrico (soprattutto per gli impianti a terra), ossigeno liquido (per le avannotterie e per gli impianti a terra), personale (in particolare per quello subacqueo per riparazione reti gabbie, manutenzione e riparazioni tiranti, per installazione filari di mitili ed ancoraggi, ma anche personale specializzato negli impianti a terra), acciaio e ferro (soprattutto legato all'usura degli ancoraggi ove sono presenti catene e tiranti, boe di delimitazione con fanali luminosi e non, accrocchi per sostenere i filari), imballaggi e cassette (per il confezionamento del prodotto), contoterzismo (legato soprattutto alla lavorazione dei mitili, del tonno rosso e negli impianti nelle valli e lagune ove spesso vengono chiamati a prestare la loro opera in contoterzi per alcune fasi della produzione etc.

Non essendo disponibili listini di prezzi specifici ed aggiornati sull'insieme delle voci di costo riportate in "altri costi di produzione" né studi specifici di settore che facciano direttamente riferimento agli incrementi di prezzo registrati nel settore dell'acquacoltura a seguito della guerra Ucraina, tale tasso di incremento è stato calcolato in via prudenziale rapportando e raffrontando il settore dell'acquacoltura all'intero comparto agroalimentare ove sono disponibili studi di settore sugli effetti degli aumenti dei costi di produzione post conflitto sia per cause dirette che indirette come effetti di un insieme di fattori di natura congiunturale, strutturale, geopolitica e speculativa (quali interruzioni nelle catene di fornitura, difficoltà di approvvigionamento sui mercati esteri direttamente coinvolti nel conflitto, occasionali strozzature nel sistema dei trasporti, ulteriori misure di contenimento sanitario disposte in alcuni Paesi). Nello specifico, le percentuali considerate nella valutazione dell'incremento degli "altri costi di produzione" contribuiscono a fornire una panoramica dell'andamento degli indici dei costi per prodotto e per voce di spesa in termini di variazione percentuale annua per le coltivazioni agricole e gli allevamenti. Il valore medio di tale variazione per il 2022, che si attesta intorno al 24-27% (Fonte ISMEA, *Monitoraggio dei costi di produzione*⁶) è tratto dalle seguenti voci:

- Totale agricoltura – incremento percentuale annuo 25,7%
- Totale coltivazioni agricole – incremento percentuale annuo 24,3%
- Totale allevamenti – incremento percentuale annuo 26,8%

⁶ <https://www.ismeamercati.it/dati-agroalimentare/indice-costi>

In aggiunta a ciò, la valutazione specifica dell'incremento del valore medio di alcune singole voci di spesa ritenute più pertinenti, restituisce un valore medio prossimo al 45% (Tabella 3.5.1). Nello specifico sono stati considerati i seguenti incrementi:

Tabella 3.5.1 – elaborazioni dati da studi di settore⁷

<i>Voce di costo</i>	<i>Fonte</i>	<i>Aumento percentuale</i>
Fitosanitari/Fitosanitari biologici	ISMEA	3.78
Animali allevamento	ISMEA	8.8
Lavori conto terzi	ISMEA	41.95
Altri beni e servizi agricoli	ISMEA	2.9
Importazioni agroalimentari	ISMEA	30.0
Prezzi materie prime non energetiche	Banca Mondiale	20.0
Beni intermedi per l'agroalimentare	ISTAT	31.8
Quotazione acciaio	Assolombarda	217.0
Salari Fissi ed Avventizi	ISMEA	0.85
Materiali vari e piccoli apparecchi e attrezzi	ISMEA	3.3
Altri beni e servizi	ISMEA	3.2
Inflazione su base annua ad oggi	ISTAT	11.9
Valore medio		31.3

Tenuto conto di quanto riportato da tali studi di settore, si è ritenuto di valutare tale incremento “prudenzialmente” considerando, quale valore di riferimento per la metodologia di calcolo, il valore medio riscontrato in particolare dai risultati del succitato monitoraggio dell'ISMEA, arrotondato per difetto alla decina più prossima che quindi corrisponde al 20%.

3.6 Tipologia di impianti e principali costi di produzione

L'intero settore acquicolo è stato suddiviso in sette tipologie di impianti acquicoli e per ognuno di essi è stata valutata l'incidenza delle categorie dei costi selezionati utilizzando le fonti sopracitate dell'ISMEA e dell'EUMOFA. Le informazioni sono state attualizzate ed aggiornate rispetto l'andamento dell'indice dei prezzi al consumo e contestualizzate mediante giudizi di esperti tecnici e scientifici degli specifici contesti produttivi. Le tipologie di impianti acquicoli utilizzati nell'analisi sono:

⁷ - GUERRA IN UCRAINA: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane. CREA, marzo 2022.

- LA CONGIUNTURA AGROALIMENTARE DEL SECONDO TRIMESTRE 2022: Anticipazioni e prospettive – REPORT AGRIMERCATI N. 3/2022 – ISMEA.

- Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2022 - Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica Prof. Gian Carlo Blangiardo. Commissioni congiunte: V “Bilancio, tesoro e programmazione” della Camera dei Deputati - 5a “Bilancio” del Senato della Repubblica. ISTAT, aprile 2022.

- Conflitto Russia-Ucraina: il rialzo delle materie prime. ASSOLOMBARDIA, aprile 2022.

1. Avannotterie
2. Venericoltura
3. Mitilicoltura e Ostricoltura
4. Vallicoltura
5. Gabbie a mare
6. Impianti a terra specie acqua dolce
7. Impianti a terra specie marine.

Per ciascuna tipologia di impianto è stata effettuata la valutazione dell'incidenza percentuale delle voci di costo interessate dagli aumenti, verificatisi a seguito della particolare congiuntura economica avutasi per effetto della guerra in Ucraina.

Le voci di costo valutate sono quelle di cui al comma 1, 2, 3 e 4 del paragrafo 3.

Di seguito una tabella di sintesi riportante per ciascuna tipologia di impianto il costo di produzione complessivo in €/ton e l'incidenza percentuale delle principali voci di costo.

Tabella 3.6.1 Incidenza percentuale dei costi di produzione di alcuni costi e costo di produzione totale in €/ton

N	TIPOLOGIA IMPIANTI	Incidenza percentuale di alcune categorie sui costi di produzione					Costo di produzione AW in €/ton CP (nel caso di avannotti in mille pezzi)
		Costi energetici		Costi materie prime e sussidarie		Altro	
		Carburanti C	Energia E	Materiale plastico MP	Mangimi M	Altri costi	
1	Avannotticoltura	0	15	0	55	30	120,00
2	Venericoltura	12	4	12	0	72	2.500,00
3	Mitilicoltura ed Ostricoltura	2	3	57	0	38	450,00
4	Vallicoltura	5	1	1	40	53	4.000,00
5	Gabbie in mare	4	1	10	40	45	6.500,00
6	Impianti a terra acqua dolce	6	15	1	55	23	3.800,00
7	Impianti a terra specie marine	8	15	1	45	31	7.000,00

3.7 Calcolo della compensazione per mese di attività

Di seguito si riporta la routine per il calcolo del valore dell'indennizzo in €/ton da erogare mensilmente a ciascuna delle tipologie di impianti indicate:

Indicato con

i i -esima tipologia di impianto $i=1, \dots, 7$

N numero di tipologie di impianto

C_i percentuale incidenza sul costo complessivo di produzione del costo del carburante dell' i -esima tipologia di impianto e VC_i il relativo valore in euro

E_i percentuale incidenza sul costo complessivo di produzione del costo dell'energia dell' i -esima tipologia di impianto e VE_i il relativo valore in euro

P_i percentuale incidenza sul costo complessivo di produzione del costo della plastica dell' i -esima tipologia di impianto e V_{Pi} il relativo valore in euro

M_i percentuale incidenza sul costo complessivo di produzione del costo dei mangimi dell' i -esima tipologia di impianto e V_{Mi} il relativo valore in euro

V_{ACi} la variazione in valore degli altri costi dell' i -esima tipologia di impianto

ΔP_{mCi} variazione costi di carburanti per i -esima tipologia di impianto

ΔP_{mEi} variazione costi di energia per i -esima tipologia di impianto

ΔP_{mPi} variazione costi materiali plastici per i -esima tipologia di impianto

ΔP_{mMi} variazione costi dei mangimi per i -esima tipologia di impianto

ΔV_{ACi} variazione altri costi per i -esima tipologia di impianto espresso come percentuale di incremento del costo delle altre voci di costo

$CPAW_i$ il costo di produzione medio AW espresso in €/ton dell' i -esima tipologia di impianto

Il valore V_{CM_i} dell'indennizzo mensile in € per tonnellata (nel caso delle avannotterrie € per 1000 avannotti) di prodotto da erogare ad una azienda della i -esima tipologia di impianto che ha prodotto nell'anno 2021 una produzione, espressa in tonnellate pari a T , è dato dalla seguente routine di calcolo:

Do 100 I=1,...,7

$$V_{Ci} = [(C_i * CPAW_i / 100) / P_{mCAW_i}] * \Delta P_{mCi}$$

$$V_{Ei} = [(E_i * CPAW_i / 100) / P_{mEAW_i}] * \Delta P_{mEi}$$

$$V_{Pi} = [(P_i * CPAW_i / 100) / P_{mPAW_i}] * \Delta P_{mPi}$$

$$V_{Mi} = [(M_i * CPAW_i / 100) / P_{mMAW_i}] * \Delta P_{mMi}$$

$$V_{ACi} = [(100 - C_i - E_i - P_i - M_i) * CPAW_i / 100] * \Delta V_{ACi}$$

$$V_i = V_{Ci} + V_{Ei} + V_{Pi} + V_{Mi} + V_{ACi}$$

$$V_{CM_i} = (V_i * T) / 12$$

100 continue

Il valore della compensazione V_{CM_i} complessiva da erogare sarà pari alla somma delle compensazioni mensili calcolate secondo la procedura indicata. A seguito del calcolo delle compensazioni per ogni mese e per tutti i richiedenti, se dovessero avanzare delle risorse non sufficienti a finanziare tutti i richiedenti, allo scopo di poter erogare una compensazione a tutti gli aventi diritto, si procederà come segue:

indicato con **DR** (dotazione residua mensile), il valore della compensazione VCM_i per l'ultimo mese, sarà ridotta proporzionalmente e pertanto

indicato con **Kr** il coefficiente di riduzione proporzionale ed **IR** il fabbisogno finanziario mensile a coprire tutte le richieste selezionate, si ha che:

$$Kr = \frac{DR}{IR}$$

ove $Kr < 1$

e, pertanto

$$I = Kr * VCM_i$$

Relativamente alle *start up* del settore la cui attività è iniziata nell'anno 2022, si procederà ad allineare il valore della compensazione ad aziende con caratteristiche dimensionali analoghe.

3.8 Calcolo del valore del coefficiente *k* per il settore dell'acquacoltura

- Carburante: per il calcolo dell'aumento dei costi di carburante sostenuto dalle imprese di acquacoltura sono stati utilizzati i dati ufficiali dei prezzi settimanali dei carburanti e combustibili resi disponibili dalle *Analisi e statistiche energetiche e minerarie* del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) - Direzione generale infrastrutture e sicurezza. Nella procedura utilizzata sono stati considerati i seguenti periodi di riferimento:
 - Il prezzo medio calcolato nel periodo di riferimento settimanale dal 25 febbraio 2019 al 21 febbraio 2022 (**PmCAW**), precedente la data in cui si è verificato l'evento eccezionale (24 febbraio 2022) è pari a 0,561 euro/litri di gasolio
 - Il prezzo medio calcolato nel periodo di riferimento settimanale dal 07 marzo 2022 (si è tenuto conto che il prezzo del gasolio, come si evince dai dati statistici è iniziato a variare a far data dalla seconda settimana dell'inizio della guerra per l'inerzia stessa del sistema di approvvigionamento dei distributori) all'ultimo dato disponibile ed in particolare il prezzo settimanale al 31 ottobre 2022 (**PmCPW**) è pari a 1,137 euro/litri.

La variazione del costo del carburante è data dalla seguente relazione

$$\underline{\Delta PmC = 1,137 - 0,561 = 0,576 \text{ €/l}}$$

- Energia elettrica: per il calcolo dell'aumento dei costi legati all'energia elettrica sono stati considerati i seguenti periodi di riferimento:

PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP ITALIA 2014-2020

- Il prezzo medio d'acquisto espresso in €/MWh (***PmEAW***) nel Mercato del Giorno Prima (MGP) registrato nell'anno 2021 pari a 125,46 €/MWh
- Il prezzo medio d'acquisto (***PmEPW***) nel periodo di riferimento dei mesi da marzo ad ottobre 2022 (non si è tenuto conto del mese di febbraio per l'inerzia stessa del sistema di approvvigionamento per la prima settimana dall'inizio della guerra) pari a 341,65 €/MWh.

La variazione del costo di energia ΔPmE in aumento è data da:

$$\underline{\Delta PmE = 341,65 - 125,46 = 216,19 \text{ €/MWh}}$$

- Materiale plastico: per la determinazione della variazione dei costi di produzione legati al materiale plastico:
 - Il prezzo medio stimato sulle quotazioni dell'annualità 2021 (***PmPAW***) nel Mercato locale italiano pari a 1.760 €/ton
 - Il prezzo medio stimato sulle quotazioni delle quattro mensilità disponibili da marzo a giugno 2022 (***PmPPW***) nel Mercato locale italiano pari a 1.992 €/ton

La variazione del costo del costo del materiale plastico ΔPmP in aumento è data da:

$$\underline{\Delta PmP = 1.992 - 1.760 = 232 \text{ €/ton}}$$

- Mangimi per allevamento: per il calcolo della variazione dei costi di produzione legati al mangime per allevamento:
 - Il prezzo medio stimato sulle quotazioni dell'annualità 2021 (***PmMAW***) nel Mercato locale italiano pari a 1.650 €/ton
 - Il prezzo medio stimato sulle quotazioni disponibili da marzo a settembre 2022 (***PmMPW***) nel Mercato locale italiano pari a 2.060 €/ton

La variazione del costo del costo del mangime ΔPmM in aumento è data da:

$$\underline{\Delta PmM = 2.060 - 1.650 = 410 \text{ €/ton}}$$

- Mangimi per avannotti: per il calcolo della variazione dei costi di produzione legati al mangime per avannotti:
 - Il prezzo medio stimato sulle quotazioni dell'annualità 2021 (***PmMAW***) nel Mercato locale italiano pari a 3.750 €/ton
 - Il prezzo medio stimato sulle quotazioni disponibili da marzo a settembre 2022 (***PmMPW***) nel Mercato locale italiano pari a 4.650 €/ton

La variazione del costo del costo del mangime per avannotterie ΔPmM in aumento è data da:

$$\Delta PmM = 4.650 - 3.750 = 900\text{€}/\text{ton}$$

Di seguito una tabella dell'aumento di alcune voci di costo per il settore dell'acquacoltura a seguito del verificarsi della guerra in Ucraina.

Tabella 3.8.1 Incremento in euro dei costi di produzione a seguito del conflitto bellico in Ucraina

TIPOLOGIA DI COSTI	DENOMINAZIONE COSTI	VALORE €	UNITA' DI MISURA
Carburante	ΔPmC	576	€/1.000 l
Energia elettrica	ΔPmE	216,19	€/MVH
Plastica	ΔPmP	232	€/ton
Mangimi	ΔPmM	410	€/ton
Mangimi per avannotti	ΔPmM	900	€/ton

In aggiunta all'incremento dei costi di cui alla tabella 3.8.1 è stato considerato un incremento del 20% per tutte le tipologie di impianti e del 45% per gli allevamenti di mitili, del valore ottenuto quale differenza tra il costo di produzione totale e la somma dei costi relativi al carburante, all'energia elettrica alla plastica ed ai mangimi.

Incrociando i dati della tabella 3.6.1 e quelli della tabella 3.8.1 mediante la routine di calcolo illustrata al paragrafo 3.7 si ottiene il valore dell'indennizzo per tonnellata di prodotto da valutare sui dati di bilancio per l'anno 2021 e per ogni tipologia di impianto.

Tabella 3.8.2 Valori annuali e mensile dell'indennizzo in €/ton (o €/1000 avannotti) per le imprese acquicole per tipologia di impianto

N	TIPOLOGIA IMPIANTI	Valore € annuale dell'indennizzo per ciascuna voce di costo					Valore annuale dell'indennizzo €/ton o €/1000 avannotti	K Valore mensile dell'indennizzo €/ton o €/1000 avannotti
		Costi energetici		Costi materie prime e sussidarie				
		Carburanti C	Energia E	Materiale plastico MP	Mangimi M	Altri costi		
1	Avannotti	0,00	31,02	0,00	15,84	7,20	54,06	4,50
2	Venericoltura	96,94	172,32	39,55	0,00	360,00	668,80	55,73
3	Mitilicoltura ed Ostricoltura	2,91	23,26	33,81	0,00	76,95	136,93	11,41
4	Vallicoltura	64,63	68,93	5,27	397,58	424,00	960,40	80,03
5	Gabbie in mare	84,02	112,01	85,68	646,06	585,00	1.512,76	126,06
6	Impianti a terra acqua dolce	73,68	982,21	5,01	519,33	174,80	1.755,03	146,25
7	Impianti a terra specie marine	180,96	1.809,34	9,23	782,73	434,00	3.216,25	268,02

Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti di cui alla tabella 3.8.2 la compensazione complessiva sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna tipologia di impianto gestita, ovvero la compensazione complessiva potrà essere ottenuta mediante il prodotto delle tonnellate di produzione, quale somma delle produzioni di tutte delle tipologie di impianti per i quali si richiede la compensazione, per il valore di k di una sola tipologia di impianto tra quelli oggetto di richiesta di compensazione.

Nel caso di imprese acquicole la cui tipologia di impianto gestita, per la quale si richiede la compensazione, non è direttamente inquadrabile a nessuna delle tipologie di impianto tra quelle riportate nella tabella 3.8.2 della metodologia di calcolo, ovvero potenzialmente ascrivibili in due tipologie di impianto, la compensazione sarà data dal numero di tonnellate prodotte moltiplicato il valore di k, derivante dalla media dei valori di k delle due di tipologia di impianto, cui potrebbe essere assimilato l'impianto oggetto di richiesta.

Articolo 69, paragrafo 3 - “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”

Il regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura, prevede all’art. 1, par.10 che all’articolo 69 Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura sia inserito il seguente paragrafo:

“3. Il FEAMP può sostenere la concessione di capitale circolante e compensazioni alle imprese di trasformazione rientranti nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, per gli acquacoltori.” che espressamente dispone:

” (...) La compensazione di cui alla lettera b) può essere concessa per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatesi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell’epidemia di COVID-19.”

In altre parole, il nuovo paragrafo 3 all’articolo 69 sostiene la concessione di capitale circolante e compensazione alle imprese di trasformazione per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatesi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell’epidemia di COVID-19.

Ai fini del calcolo della compensazione, che si sostanzia nella perdita di reddito per le imprese di trasformazione, si utilizza il principio della perdita di fatturato **PR** e si applicherà la seguente formula:

$$\mathbf{PR = Fatt C - Fatt M}$$

In cui:

- ✓ **Fatt C** è il valore del fatturato relativo alla sola attività di trasformazione, nel periodo preso in esame;
- ✓ **Fatt M** è il valore ottenuto considerando il fatturato proveniente dalla sola attività di trasformazione ottenuto come media dei fatturati di tre, dei cinque anni precedenti l’evento eccezionale, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Nel caso di aziende la cui attività sia iniziata da meno di cinque anni, si considererà il valore del fatturato medio degli anni di esercizio. Nel caso di imprese la cui attività sia iniziata nell’anno 2019 ovvero nell’anno 2020, al fine di tener conto delle difficoltà nelle fasi di stat up e di assenza di bilanci consolidati, il valore della riduzione del fatturato sarà dato dalla media delle riduzioni registratesi per aziende simili, nell’arco temporale di riferimento. Per aziende simili si intendono quelle aventi lo stesso numero di unità lavorative, ovvero il numero di unità lavorative più prossimo.

La compensazione sarà erogata nel solo caso in cui il valore di PR è negativo ed il valore della compensazione sarà pari al valore assoluto di tale perdita.

Il periodo alla base della valutazione per la riduzione del fatturato va dal 1° febbraio 2020 alla data di pubblicazione degli avvisi da parte degli OO.II. e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Qualora il valore della perdita PR sia inferiore a 500 euro, non è prevista l'erogazione della compensazione. Analogamente, non si prevede alcuna erogazione di compensazione per le riduzioni di fatturato nell'anno preso in esame inferiori al 3% rispetto alla media calcolata come sopra.

Inoltre, l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi garantiranno di raccogliere informazioni dai potenziali beneficiari al fine di ottenere sufficienti garanzie che il nesso di causalità sia stabilito tra la riduzione delle vendite e l'impatto del COVID-19.

È lasciata facoltà agli OO.II. di poter applicare riduzioni percentuali sulla compensazione spettante ai richiedenti per scaglioni di riduzione di fatturato; gli scaglioni e le riduzioni percentuali applicati sulle compensazioni dovranno essere indicate negli avvisi pubblici per l'erogazione delle compensazioni: minore è la perdita della percentuale di fatturato maggiore sarà la riduzione percentuale della compensazione.

Gli scaglioni sono definiti a livello di Organismo Intermedio anche in virtù del diverso impatto nelle Regioni (fatturati di diversa entità a seconda delle Regioni) e delle diverse tipologie produttive (fatturati variabili in quantità ed in temporalità).

Poiché il sostegno dovrebbe essere garantito per tutte le imprese richiedenti e ammissibili, se le risorse sulla Misura non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria, si prevede la possibilità di rimodulare l'importo delle compensazioni che potranno essere ridotte proporzionalmente.

Considerata la natura risarcitoria della Misura ed al fine di evitare disparità di trattamento tra i beneficiari, nel caso di applicazione di una riduzione proporzionale delle somme richieste alle domande pervenute per carenza fondi, l'attuazione della Misura stessa è prevista mediante l'emissione di un Avviso pubblico unico ad esaurimento totale delle risorse per ciascun periodo di riferimento.

In linea con il principio di trasparenza, l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi garantiranno di essere a conoscenza di tutti i tipi di sostegno per la Covid-19 concessi ai potenziali beneficiari nell'ambito dei regimi di compensazione Covid-19 del FEAMP, dei regimi nazionali, dei regimi di aiuti di Stato o di qualsiasi altro regime finanziato dall'UE.

ALLEGATI

ALLEGATO I

PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA DI CUI ALL'OCM

Codice NC	Designazione delle merci
[...]	
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304
[...]	

ALLEGATO II

PRODOTTI DELLA PESCA SOGGETTI AL MECCANISMO DI AMMASSO

Codice NC	Designazione delle merci
0302 22 00	Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)
ex 0302 29 90	Limande (<i>Limanda limanda</i>)
0302 29 10	Rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)
ex 0302 29 90	Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)
0302 31 10 e 0302 31 90	Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)
ex 0302 40	Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>
0302 50 10	Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>
0302 61 10	Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>
ex 0302 61 80	Spratto (<i>sprattus sprattus</i>)
0302 62 00	Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)
0302 63 00	Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)
ex 0302 64	Sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i>
0302 65 20 e 0302 65 50	Spinaroli e gattucci (<i>Squalus acanthias</i> e <i>Scyliorhinus</i> spp.)
0302 69 31 e 0302 69 33	Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)
0302 69 41	Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)
0302 69 45	Molve (<i>Molva</i> spp.)
0302 69 55	Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)
ex 0302 69 68	Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>
0302 69 81	Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)
ex 0302 69 99	Lampuga (<i>Coryphaena hippurus</i>)
ex 0307 41 10	Seppie (<i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>)
ex 0306 23 10 ex 0306 23 31 ex 0306 23 39	Gamberetti della specie <i>Crangon crangon</i> e gamberelli boreali (<i>Pandalus borealis</i>)
0302 23 00	Sogliole (<i>Solea</i> spp.)

PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP ITALIA 2014-2020

- 0306 24 30 Granchi porri (*Cancer pagurus*)
0306 29 30 Scampi (*Nephrops norvegicus*)
0303 31 10 Ippoglossi neri (*Reinhardtius hippoglossoides*)
0303 78 11 0303 78 12 0303 78 13 0303 78 19 e 0303 29 55 0304 29 56 0304 29 58 Naselli del genere *Merluccius*
0303 79 71 Orate di mare delle specie *Dentex dentex* e *Pagellus* spp.
0303 61 00 0304 21 00 0304 91 00 Pesci spada (*Xiphias gladius*)
0306 13 40 0306 13 50 ex 0306 13 80 Gamberetti della famiglia *Penaeidae*
0307 49 18 0307 49 01 Seppie (*Sepia officinalis* e *Rossia macrosoma*) e seppioline (*Sepiola rondeletti*)
0307 49 31 0307 49 33 0307 49 35 e 0307 49 38 Calamari (*Loligo* spp.)
0307 49 51 Calamari (*Ommastrephes sagittatus*)
0307 59 10 Polpi o piovre (*Octopus* spp.)
0307 99 11 Totani (*Illex* spp.)
0303 41 10 Tonni bianchi o alalunga (*Thunnus alalunga*)
0302 32 10 0303 42 12 0303 42 18 0303 42 42 0303 42 48 Tonni albacora (*Thunnus albacares*)
0302 33 10 0303 43 10 Tonnetti striati (*Katsuwonus pelamis*)
0303 45 10 Tonni rossi (*Thunnus Thynnus*)
0302 39 10 0302 69 21 0303 49 30 0303 79 20 Altre specie dei generi *Thunnus* e *Euthynnus*
ex 0302 29 90 Sogliola limanda (*Microstomus kitt*)
0302 35 10 e 0302 35 90 Tonno rosso (*Thunnus thynnus*)
ex 0302 69 51 Merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*)
0302 69 75 Pesce castagna (*Brama* spp.)
ex 0302 69 82 Melù o potassolo (*Micromesistius poutassou*)
ex 0302 69 99 Gado barbato (*Trisopterus luscus*) e merluzzo capellano (*Trisopterus minutus*)
ex 0302 69 99 Boga (*Boops boops*)
ex 0302 69 99 Menola (*Spicara smaris*)
ex 0302 69 99 Grongo (*Conger conger*)
ex 0302 69 99 Cappone (*Trigla* spp.)
ex 0302 69 91 ex 0302 69 99 Suro (*Trachurus* spp.)
ex 0302 69 99 Cefalo (*Mugil* spp.)
ex 0302 69 99 e ex 0304 19 99 Razza (*Raja* spp.)
ex 0302 69 99 Pesce sciabola (*Lepidopus caudatus* e *Aphanopus carbo*)
ex 0307 21 00 Conchiglia dei pellegrini (*Pecten maximus*)
ex 0307 91 00 Buccino (*Buccinum undatum*)
ex 0302 69 99 Triglia di scoglio o triglia di fango (*Mullus surmuletus*, *Mullus barbatus*)
ex 0302 69 99 Tanuta (*Spondylionosoma cantharus*)